



**CORTE DEI CONTI**

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SUL CONTROLLO DEI  
PIANI DI REVISIONE ORDINARIA  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DETENUTE DAGLI ENTI LOCALI  
VALDOSTANI AL 31.12.2020**

**Deliberazione n. 23 del 31 agosto 2022**



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SUL CONTROLLO DEI  
PIANI DI REVISIONE ORDINARIA  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DETENUTE DAGLI ENTI LOCALI  
VALDOSTANI AL 31.12.2020**



CORTE DEI CONTI

Relatore: Consigliere dott. Fabrizio Gentile

Hanno coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria e nell'elaborazione dei dati:

- dott.ssa Debora Marina Marra;
- Sabrina Scarfone.



Deliberazione n. 23/2022

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE**  
**D'AOSTE**  
**Collegio n. 3**

composta dai magistrati:

Franco Massi	presidente
Roberto D'Alessandro	consigliere
Fabrizio Gentile	consigliere relatore
Sara Bordet	consigliere

nell'adunanza in camera di consiglio del 31 agosto 2022;

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti") e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 ("*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste*"), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

Visto il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100;

Vista la deliberazione della Sezione plenaria 16 febbraio 2022, n. 2, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2022;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 16 febbraio, n. 3 con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 179/2010;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 16 febbraio 2022, n. 6 con il quale, in attuazione del programma di attività della Sezione per il 2022, l'istruttoria sul controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, effettuati ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del medesimo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, è stata affidata al consigliere Fabrizio Gentile;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come sostituito dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e in particolare l'art. 85, commi 2 e 3, lett. e);

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 263;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'art. 26;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", e in particolare l'articolo 1;

VISTI i provvedimenti generali adottati dal Governo per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, in particolare gli articoli 6 e 57;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 1° aprile 2020, n. 138, recante "Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020";

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020, n. 153, recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in

3 video conferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione 28 marzo 2022, n. 4, relativa alla definizione delle modalità del contraddittorio/confronto con le amministrazioni controllate, sulla base della quale ciascun magistrato istruttore si attiene a quanto previsto dai capitoli V e VI della deliberazione n. 12/2018/G in data 11 luglio 2018 citata in premessa, evidenziando - nello schema di relazione finale da sottoporre all’approvazione collegiale - le controdeduzioni formulate dall’amministrazione controllata in sede di “confronto-contraddittorio”;

VISTE le note del 29 e del 30 giugno 2022, con le quali il consigliere Gentile ha trasmesso agli enti locali valdostani, e per conoscenza al Consiglio permanente degli enti locali, il presente schema di referto, al fine di acquisire - a norma del d. lgs. n. 179 del 2010 (art. 1, comma 3) - eventuali osservazioni sullo schema stesso;

VISTA l’ordinanza n. 23/2022, con cui è stata convocata l’odierna adunanza;

VISTI gli esiti dell’attività istruttoria svolta;

Sentito il relatore, consigliere dott. Fabrizio Gentile;

#### **DELIBERA**

di approvare la “Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali valdostani al 31.12.2020”, che della presente deliberazione fa parte integrante.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, per la diffusione agli enti locali valdostani.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 31 agosto 2022.

Il relatore  
Fabrizio Gentile

Il presidente  
Franco Massi

Depositata in segreteria il 31 agosto 2022

Il funzionario  
Debora Marina Marra

## INDICE

	Pag.
Premessa	7
1. Il quadro normativo	7
2. I controlli sul processo di razionalizzazione degli organismi partecipati	10
3. La revisione ordinaria 2021	12
3.1. Enti esaminati	13
3.2. Le partecipazioni dirette	13
3.3 Le partecipazioni indirette	16
3.4. La forma giuridica delle società	17
4. Esiti della revisione ordinaria: quadro d'insieme	18
4.1 Le partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione	19
4.2 Gli enti che detengono partecipazioni solo in INVA S.p.A e CELVA	20
4.3 Gli enti che detengono più partecipazioni (oltre a INVA S.p.A e CELVA)	23
5. La revisione ordinaria nelle Unités des Communes valdôtaines	87
6. Analisi dati economico-finanziari delle società partecipate al 31 dicembre 2020	90
7. Considerazioni conclusive	94
<i>Allegato</i>	96



## Premessa

La presente relazione dà conto degli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione, conformemente a quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito anche Testo unico o TUSP) in merito all'adempimento degli obblighi previsti per la revisione ordinaria delle partecipazioni realizzato dagli enti locali della Regione Valle d'Aosta: 74 Comuni, 8 *Unités des communes valdôtaines* e il Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano (BIM).

L'analisi riguarda i dati contenuti nei provvedimenti di revisione periodica e nei piani di riassetto adottati entro il 31 dicembre del 2021, con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020. Sono state, altresì, utilizzate anche le informazioni contenute nel "Portale partecipazioni" (gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze e costituito ai sensi dell'art. 15 del TUSP), la cui banca dati è implementata con i provvedimenti di approvazione dei piani di revisione societaria e dalle relative schede tecniche di dettaglio.

Il quadro delle partecipazioni detenute, per lo più analogo a quello emerso nelle precedenti revisioni ordinarie, pone in evidenza che la quasi totalità degli enti locali possiede partecipazioni in due società interamente pubbliche, incaricate, per espresse disposizioni normative regionali, di assicurare l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali l'una (CELVA), e delle funzioni di centrale unica di committenza regionale l'altra (INVA S.p.A).

## 1. Il quadro normativo

L'art. 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto la trasmissione alla Corte dei conti delle deliberazioni di ricognizione delle partecipazioni "strettamente necessarie" al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti, per i dovuti controlli di regolarità e di legittimità, unitamente ai provvedimenti di assunzione di nuove partecipazioni.

Successivamente, l'art. 1, commi 611 e segg., della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie pubbliche, dirette e indirette, in modo da conseguire la riduzione entro il 31 dicembre 2015. Il medesimo articolo ha, infatti, previsto l'adozione di un piano operativo di razionalizzazione, corredato da una relazione tecnica (con relative modalità e tempi di attuazione, nonché con l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire); esso ha stabilito, inoltre, che detto piano dovesse essere comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nel sito Internet dell'ente pubblico, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La normativa in questione è nata con la finalità di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la tutela della concorrenza e del mercato. Le disposizioni della predetta legge sono state ritenute legittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 144/2016, in cui il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, cc. 611 e 612, della legge n. 190/2014, affermando che l'obiettivo perseguito dai richiamati commi andasse ricondotto a finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, attraverso modalità e assetti di coordinamento della finanza pubblica.

L'art. 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta legge Madia), ha successivamente previsto il riordino della disciplina sulle partecipazioni societarie, totali o parziali, detenute dalle amministrazioni pubbliche. La ricognizione di dette partecipazioni, prevista dapprima come strumento straordinario, è stata poi portata a regime nel nostro ordinamento giuridico dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), emendato dal successivo decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L'evoluzione del processo di razionalizzazione da strumento straordinario di verifica a strumento di carattere periodico ha mostrato la continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, richiedendo una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni da adottare di volta in volta (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

Il nuovo processo di razionalizzazione delle società partecipate, delineato nel d.lgs. n. 175/2016, consta di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica, disciplinate rispettivamente dagli artt. 24 e 20 del medesimo decreto, che costituiscono l'evoluzione della normativa recata dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014.

La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ha rappresentato un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato sulla base della legge di stabilità 2015.

L'art. 24 del TUSP, in particolare, ha infatti posto a carico delle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni societarie l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20 TUSP (i quali costituiscono i presupposti anche della razionalizzazione periodica). È stata poi stabilita la comunicazione dei risultati di tale ricognizione alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti ed alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro (Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'art. 15 del medesimo Testo unico, per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni- sezione revisione straordinaria".

L'operazione di natura straordinaria ha costituito la base per la revisione periodica obbligatoria delle partecipazioni pubbliche, cui sono ora tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche. Anche i provvedimenti di revisione ordinaria, come i conseguenti piani, redatti annualmente (per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società) e corredati da una relazione tecnica, sono resi disponibili alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Per quanto concerne i tempi di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del TUSP, la revisione periodica costituisce adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente; esso, per la prima volta, è stato realizzato nel 2018 (c.d. prima revisione periodica), in

relazione alla situazione al 31 dicembre 2017, mentre nel 2019 è stata effettuata la seconda revisione periodica, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018; nel 2020, gli enti hanno realizzato la terza revisione periodica, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 e, infine, nel 2021, è stata data attuazione alla quarta revisione periodica, oggetto del presente referto, con riferimento al quadro delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020.

Deve poi osservarsi che l'art. 4 del TUSP stabilisce le caratteristiche che permettono alle amministrazioni pubbliche la costituzione ed il mantenimento di partecipazioni in società, esclusivamente per le attività indicate nella norma.

Da evidenziare, inoltre, che il 25 maggio 2016 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Dall'esercizio 2015, dunque, le informazioni sono acquisite mediante l'applicativo Partecipazioni accessibile dal portale del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), nel quale le varie Amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti territoriali, sono tenute ad effettuare le relative comunicazioni. Con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha adottato una serie di linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, corredate da un modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti, da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti tenuti alla ricognizione, al fine di agevolare il corretto adempimento delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016.

Tali indicazioni sono rivolte anche agli enti operanti nel territorio delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con i rispettivi ordinamenti. Esse trovano la loro *ratio* nel controllo degli equilibri di bilancio degli enti territoriali effettuato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Con deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha poi adottato un aggiornamento delle indicazioni già fornite con le precedenti linee di indirizzo (tenuto conto della continuità tra la revisione straordinaria e quella periodica), nonché del modello da utilizzare, che è stato integrato in taluni presupposti. La medesima Sezione, in particolare,

ha richiamato i principi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR circa l'obbligatorietà della ricognizione - da considerare generalizzata per tutte le partecipazioni societarie - e la necessità di motivazione, da parte degli enti, in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci.

Una conseguenza dell'entrata a regime della revisione ordinaria è stata rappresentata dalla confluenza, nell'unico applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro, di dati ed esiti della razionalizzazione periodica, con le informazioni richieste ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti negli organi di governo delle società. È stato introdotto, così, un forte elemento di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti, ai quali, diversamente dal passato, si chiede di comunicare in banca dati le informazioni relative al censimento annuale e alla revisione periodica in un'unica soluzione, con il vantaggio di inserire una sola volta i dati di comune interesse. Va evidenziato, al riguardo, che la revisione periodica è incentrata sulle partecipazioni societarie, mentre il censimento annuale riguarda tutti gli organismi partecipati. La struttura di monitoraggio del Dipartimento del tesoro (Ministero dell'economia e delle finanze) ha pubblicato le linee operative relative all'unificazione del censimento annuale e della revisione periodica nel relativo sito

([http://www.dt.mef.gov.it/it/news/razionalizzazione\\_partecipazioni\\_publiche.html](http://www.dt.mef.gov.it/it/news/razionalizzazione_partecipazioni_publiche.html)).

## **2. I controlli sul processo di razionalizzazione degli organismi partecipati**

La verifica sugli esiti della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche rappresenta un ambito rilevante dei controlli delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

Il ruolo della magistratura contabile in tale settore, già delineato dalle disposizioni della legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 28, l. n. 244/2007) e confermato nella successiva normativa (art. 1, cc. 611 e 612, l. n. 190/2014), ha trovato l'assetto definitivo nel d.lgs. n. 175/2016.

La conferma, a regime, dell'obbligo per le amministrazioni di analizzare, periodicamente, l'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dimostra come nel Testo

unico sia immanente l'obiettivo di contenere e razionalizzare il proliferare delle società a partecipazione pubblica. Nel contempo, il d.lgs. n. 175/2016 prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della revisione effettuata, che vanno comunicati, come detto, alla Sezione della Corte dei conti competente, nonché alla struttura del MEF (prevista dall'art. 15), deputata ad effettuare il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni.

L'art. 20, comma 3, del Testo unico con riferimento ai piani di revisione ordinaria delle partecipazioni, nello specificare che gli stessi sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, ne prevede l'invio alla Sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP.

La ricognizione delle partecipazioni detenute riguarda anche quelle indirette, di minima entità ed anche le partecipazioni in società "quotate"; infatti, la legge utilizza il termine "tutte", sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestarne l'assenza. La centralità del processo di razionalizzazione comporta, pertanto, l'esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni da adottare con riguardo al "portafoglio" delle partecipazioni. In tal senso i criteri dettati dall'art. 20, comma 2, del Tusp (richiamato dall'art. 24) sono di ausilio e di guida per le scelte che le amministrazioni devono operare nel caso si configurino i seguenti indici di criticità:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 Tusp.

L'adempimento dell'obbligo di provvedere alla ricognizione in vista della razionalizzazione è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori, fermo restando che gli atti di scioglimento e di alienazione delle quote societarie restano disciplinati dalle disposizioni del codice civile (art. 24, comma 5, richiamato dall'art. 20, comma 7).

Nel caso della revisione periodica, gli enti inadempienti sono soggetti alle misure previste in sede di revisione straordinaria, nonché a sanzioni pecuniarie (da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00), fatto salvo il danno eventualmente contestato in sede di giudizio amministrativo-contabile.

Il Testo unico ha, poi, confermato gli incentivi alle dismissioni previsti dalle norme pregresse, richiamate dall'art. 20, co. 6, del Tusp. Sebbene gli esiti della ricognizione siano rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, tale valutazione deve essere espressamente motivata con riferimento alle ragioni sottese alla decisione assunta (che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, sia in una misura di razionalizzazione, articolata in: contenimento dei costi/cessione/alienazione di quote/liquidazione/fusione/incorporazione).

La trasmissione dei piani operativi, così come l'invio delle deliberazioni di ricognizione, soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte.

### **3. La revisione ordinaria 2021**

Il controllo attribuito alla magistratura contabile risulta ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e le conseguenti verifiche non invadono la sfera dell'autonomia decisionale delle amministrazioni, essendo finalizzate ad evidenziare loro le irregolarità e le anomalie accertate, per l'adozione di eventuali misure correttive.

Sulla base di questa premessa metodologica, e in linea di continuità con il passato, il controllo effettuato dalla Sezione ha avuto a oggetto la revisione ordinaria effettuata nel 2021 con riferimento alle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020.

### 3.1. Enti esaminati

Gli enti coinvolti nell'analisi sono stati gli enti locali della Regione: i 74 Comuni, le 8 *Unités* e il Consorzio BIM, Bacino Imbrifero Montano, dei Comuni della Valle d'Aosta.

Tali enti hanno approvato, con deliberazione dell'organo competente, la revisione ordinaria entro il termine previsto, il 31 dicembre 2021. Relativamente alla modalità dell'adempimento, la Sezione rileva che più della metà dei Comuni (42 su 74<sup>1</sup>) ha trasmesso tali atti attraverso il sistema Con.Te; 21 hanno inviato la documentazione attraverso la posta elettronica certificata e 11 enti non vi hanno provveduto (Comuni di Aymavilles, Emarèse, Montjovet, Doues e Oyace<sup>2</sup>, Perloz, Pontey, Pont-Saint-Martin, Saint-Denis, Valsavarenche, Verrayes).

La Sezione invita i 74 Comuni a utilizzare per il futuro il sistema applicativo Con.Te, nel quale confluiscono già molti degli adempimenti a carico degli stessi.

Quanto alle modalità di formalizzazione dell'adempimento, la Sezione rileva che 47 degli 83 enti scrutinati hanno utilizzato, allegandolo al provvedimento di approvazione della revisione, il modello *standard* di cui alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti; altri 11 hanno, invece, allegato le schede dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>); 6 enti hanno "personalizzato" la comunicazione e, infine, 19 enti hanno ritenuto di non produrre alcun allegato al provvedimento.

La Sezione rileva che tutti gli enti hanno proceduto all'inserimento nei dati nel portale *Partecipazioni* del Dipartimento del Tesoro, da effettuarsi entro il 27 maggio 2022.

### 3.2. Le partecipazioni dirette

Le partecipazioni dirette detenute dagli enti locali alla data del 31 dicembre 2020 sono complessivamente 238<sup>3</sup>, e risultano essere riferite a 33 organismi societari, di seguito riportati, cui occorre aggiungere INVA S.p.A e CELVA, per un totale di 35.

---

<sup>1</sup> Sono esclusi il BIM e le *Unités* in quanto non censite nell'applicativo.

<sup>2</sup> I Comuni di Doues e Oyace hanno provveduto all'invio della documentazione in seguito alla chiusura dell'istruttoria avvenuta il 29 giugno 2022.

<sup>3</sup>220 risultano possedute dai Comuni, 20 dalle *Unités* e 2 dal Consorzio BIM.



Tab. n. 1 – Partecipazioni dirette al 31.12.2020.

Denominazione	Comune
<b>PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAI COMUNI AL 31.12.2020</b>	
AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A. (2 partecipazioni)	BRISOGNE
	POLLEIN
AYAS - BRUSSON ENERGIE S.R.L. (A & B. ENERGIE S.R.L.) (2 partecipazioni)	AYAS
	BRUSSON
AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETA' PER AZIONI (A.P.S. SPA)	AOSTA
BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.	AOSTA
BOIS DE GRIS S.R.L.	OYACE
CASINO DE LA VALLEE S.P.A. (CAVA S.P.A.)	SAINT-VINCENT
CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L.	COURMAYEUR
CERVINO SOCIETA' PER AZIONI (3 partecipazioni)	CHAMOIS
	TORGNON
	VALTOURNENCHE
CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	CHAMOIS
COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A. (C.M.B.F. S.P.A)	COURMAYEUR
DE BOSSES S.R.L.	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
ELECTRORHEMES S.R.L. (3 partecipazioni)	INTROD
	RHEMES-NOTRE-DAME
	RHEMES-SAINT-GEORGES
ENVERS S.R.L. (4 partecipazioni)	CHARVENSOD
	GRESSAN
	JOVENCAN
	POLLEIN
ETROUBLES ENERGIE SRL (3 partecipazioni)	ETROUBLES
	SAINT-OYEN
	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A.	LA THUILE
GRAND EYVIA COGNE ENERGIE S.R.L. (G.E.C. ENERGIE S.R.L.)	COGNE
GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	GRESSONEY-SAINT-JEAN
HYDRO ELECTRIQUE CLAVALITE' S.P.A.	FENIS
LE BRASIER S.R.L.	MORGEX
MEYES S.R.L. (3 partecipazioni)	INTROD
	VALSAVARENCHÉ
	VILLENEUVE
MONT BLANC ENERGIE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	COURMAYEUR

<b>MONTEROSA S.P.A (12 partecipazioni)</b>	AYAS
	BRUSSON
	CHAMPORCHER
	GABY
	GRESSONEY-LA-TRINITE
	GRESSONEY-SAINT-JEAN
	HONE
	ISSIME
	PONTBOSET
	Unité des communes valdôtaines Evançon
	Unité des communes valdôtaines Mont-Rose
	Unité des communes valdôtaines Walser
<b>PILA - SOCIETA' PER AZIONI (10 partecipazione)</b>	ALLEIN
	COGNE
	ETROUBLES
	GRESSAN
	OLLOMONT
	RHEMES-NOTRE-DAME
	SAINT-OYEN
	SAINT-RHEMY-EN-BOSES
	SAINT-VINCENT
	Unité des communes valdôtaines Grand-Combin
<b>PLANAVAL S.R.L.</b>	ARVIER
<b>SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L. (3 partecipazioni)</b>	ETROUBLES
	SAINT-OYEN
	SAINT-RHEMY-EN-BOSES
<b>SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD (C.E.G.) (5 partecipazioni)</b>	ALLEIN
	DOUES
	GIGNOD
	SAINT-CHRISTOPHE
	VALPELLINE
<b>SOCIETA' IDROELETTRICA LAURES S.R.L. (LAURES S.R.L.)</b>	BRISOGNE
<b>SOCIETA' IDROELETTRICA LE CHATELET S.R.L. (LE CHATELET S.R.L.)</b>	VALGRISENCHE
<b>SOCIETA' IDROELETTRICA TORNALLA S.R.L. (S.I.T. S.R.L.)</b>	OYACE
<b>SOCIETA' IDROELETTRICA VARGNO S.R.L. (S.I.V. S.R.L.)</b>	FONTAINEMORE
<b>SOCIETE' IDROELECTRIQUE VALPELLINE OLLOMONT SRL (2 partecipazioni)</b>	OLLOMONT
	VALPELLINE
<b>TORGNON ENERGIE S.R.L.</b>	TORGNON
<b>VALDIGNE ENERGIE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (VALDIGNE ENERGIE S.R.L)</b>	PRE'-SAINT-DIDIER

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati degli enti locali

### 3.3. Le partecipazioni indirette.

Le partecipazioni indirette indicate dagli enti sono in totale n. 63.

Il Comune di Aosta ha indicato, nel piano di razionalizzazione delle società partecipate<sup>4</sup>, di possedere, tramite l'Azienda Pubblici Servizi Aosta S.p.A. (A.P.S. S.p.A.), una partecipazione indiretta in INVA S.p.A. e n. 36 partecipazioni indirette, detenute per il tramite della Banca Popolare Etica Scpa, come meglio illustrato nella successiva trattazione relativa al comune.

Il Comune di Courmayeur ha segnalato la partecipazione indiretta in Asscomfidi nord ovest società cooperativa tramite la società Centro Servizi Courmayeur, indicando che per la partecipazione detenuta dall'amministrazione il controllo non è ai sensi dell'art. 2359 del codice civile<sup>5</sup>.

Il Comune di Oyace, tramite la società Bois de Gris S.r.l., possiede quote di partecipazioni nella Banca Popolare di Sondrio; anche in questo caso, l'Ente ha provveduto ad inviarne comunicazione alla Sezione e, tramite la compilazione delle schede, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I comuni di Ayas, Brusson, Champorcher, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Pontboset, le Unités des Communes valdôtaines Evançon, Mont-Rose e Walser hanno indicato le partecipazioni detenute, per il tramite della società Monterosa S.p.A., nel Consorzio Gressoney Monterosa e nella società Pila S.p.A.

La Sezione rileva che alcuni di questi enti hanno dichiarato la partecipazione in sede di ricognizione delle partecipazioni e inserito la scheda con i relativi dati sul portale "Partecipazioni", mentre altri hanno indicato la partecipazione solo tramite l'invio della documentazione alla Sezione.

---

<sup>4</sup> Tali partecipazioni indirette non sono inserite nell'applicativo "Partecipazioni" del MEF.

<sup>5</sup> Ai sensi del quale: "1. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

Tab. n. 2 - Partecipazioni indirette al 31.12.2020

PARTECIPAZIONI INDIRETTE POSSEDUTE DAI COMUNI ANNO 2020	
CONSORZIO GRESSONEY MONTEROSA (tramite MONTEROSA S.P.A.) 12 partecipazioni nei comuni di:	Ayas
	Brusson
	Champorcher
	Gaby
	Gressoney-La-Trinité
	Gressoney-Saint-Jean
	Hone
	Issime
	Pontboset
	Unité des communes valdôtaines Evançon
	Unité des communes valdôtaines Mont-Rose
	Unité des communes valdôtaines Walser
PILA - SOCIETA' PER AZIONI (tramite Monterosa s.p.a.) 12 partecipazioni nei comuni di:	Ayas
	Brusson
	Champorcher
	Gaby
	Gressoney-La-Trinité
	Gressoney-Saint-Jean
	Hone
	Issime
	Pontboset
	Unité des communes valdôtaines Evançon
	Unité des communes valdôtaines Mont-Rose
	Unité des communes valdôtaines Walser
ASCOMFIDI NORD OVEST SOCIETA' COOPERATIVA (tramite Centro Servizi Courmayeur s.r.l.) 1 partecipazione	Courmayeur
INVA SPA (Tramite APS) 1 partecipazione	Aosta
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (tramite Bois de Gris) 1 partecipazione	Oyace

Fonte: elaborazione Corte conti su dati enti locali.

### 3.4 La forma giuridica delle società

Le partecipazioni detenute dagli enti locali valdostani sono riconducibili alla categoria delle società per azioni (n. 10), delle società a responsabilità limitata (n. 23), delle cooperative o consortili per azioni (n. 6).

Le predette tipologie risultano tutte ammissibili, ai sensi dell'art. 3 del TUSP, alla stregua del quale le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, "possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa". Va a tale proposito osservato che i due tipi principali di società di capitali sono stati utilizzati, nel complesso, in modo uniforme.

#### 4. Esiti della revisione ordinaria: quadro d'insieme

Dall'esame della documentazione acquisita e delle informazioni rese disponibili sul citato applicativo del Dipartimento del Tesoro, la Sezione rileva che gli enti, alla data del 31 dicembre 2020, hanno complessivamente adottato le seguenti decisioni:

- dismissione di n. 7 partecipazioni societarie dirette e n. 1 indiretta (dismissioni, alienazioni e recessi);
- mantenimento senza azioni di razionalizzazione per n. 230 partecipazioni;
- mantenimento di n. 2 partecipazioni con azioni di razionalizzazione.

Agli esiti della revisione, gli enti locali hanno deliberato le seguenti azioni di dismissione, liquidazione o cessione delle quote:

Denominazione società	Comune interessato	Tipologia di azione intrapresa
Ayas-Brusson Energie s.r.l.	Ayas Brusson	Alienazione delle quote di proprietà dell'Ente
Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.	Brissogne Pollein	Dismissione
Le Brasier s.r.l.	Morgex	Alienazione delle quote di proprietà dell'Ente
Mont-Blanc Energie s.r.l.	Courmayeur	In liquidazione
Pila S.p.A.	Unité des communes valdôtaines Grand-Combin	Cessione partecipazione a titolo oneroso
Società Idroelettrica "Le Chatelet"	Valgrisenche	Cessione partecipazione a titolo oneroso
Ascomfidi Nord Ovest*	Courmayeur	Recesso

\*partecipazione indiretta per il tramite di C.S.C s.r.l.

Le predette azioni verranno esaminate, per ogni singolo ente, nel prosieguo della presente relazione.

#### **4.1 Le partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione**

La Sezione rileva - con riferimento a quanto esplicitato dalle Amministrazioni nei provvedimenti relativi alla revisione e negli allegati e come meglio illustrato nei successivi paragrafi - che gli enti risultano aver accertato l'assenza di ogni profilo di criticità per 165 delle citate 230 partecipazioni, mantenute senza alcuna azione di razionalizzazione.

Nello specifico, fanno parte delle 165 partecipazioni mantenute:

a) n. 82 partecipazioni relative alla società INVA S.p.A., società *in house* "a controllo analogo congiunto" (art. 2, comma 1, lett. d) TUSP), alla quale l'art. 21 della legge regionale n. 8 del 2013 ha affidato lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale, oltre alla realizzazione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale. Come già evidenziato nelle precedenti relazioni di questa Sezione<sup>6</sup>, la maggior parte delle quote della società è detenuta dalla Regione (75 per cento) e dall'USL Valle d'Aosta (9,91 per cento). La situazione delle partecipazioni degli enti locali permane simile alle precedenti revisioni, con quote pari allo 0,0098 e allo 0,01 per cento (solo il Comune di Antey-Saint-André non detiene alcuna partecipazione), fatta eccezione per il Comune di Aosta, che detiene una partecipazione pari al 14,21 per cento (cui si aggiunge lo 0,0098 per cento detenuto indirettamente per il tramite di APS S.p.A.).

Come per le precedenti revisioni, la generalità degli enti ha giustificato tale partecipazione con riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del TUSP, in particolare alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (comma 1), alla produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a), alla produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (comma 2, lett. d). La società, peraltro, non rientra in nessuna delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP;

b) n. 83 partecipazioni relative al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), società cooperativa incaricata, per espressa disposizione normativa regionale, dell'esercizio

---

<sup>6</sup> Vedi deliberazioni della Sezione nn. 12/2018, 12/2020 e n. 13/2021

in forma associata di funzioni e servizi comunali, in qualità di organo esecutivo del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL);

c) n. 65 ulteriori partecipazioni confermate dagli enti senza azioni di razionalizzazione. Di queste, n. 33 risultano essere relative a società che gestiscono impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane (26 partecipazioni), a società *in house* (6)<sup>7</sup>, ad una società che gestisce una casa da gioco (Casinò de la Vallée S.p.A.) mantenute in quanto conformi al TUSP e n. 31 confermate senza azioni di razionalizzazione, pur avendovi rilevato le criticità in rapporto ai requisiti ed ai parametri prescritti dal TUSP, come meglio esplicitato nell'esame dei singoli Comuni.

#### 4.2 Gli Enti che detengono partecipazioni solo in INVA S.p.A. e CELVA

In linea di continuità con le precedenti revisioni ordinarie, 34 enti locali detengono esclusivamente partecipazioni societarie in CELVA e INVA S.p.A., cui si aggiunge il Comune di Antey-Saint-André che detiene la sola partecipazione in INVA S.p.a, come meglio esplicitato nelle successive tabelle:

##### *Comuni*

1. Arnad	16. La Salle
2. Avise	17. Lillianes
3. Antey-Saint-André (solo In.Va S.p.a)	18. Montjovet
4. Aymavilles	19. Nus
5. Bard	20. Perloz
6. Bionaz	21. Pontey
7. Challand-Saint-Anselme	22. Pont-Saint-Martin
8. Challand-Saint-Victor	23. Quart
9. Chambave	24. Roisan
10. Champdepraz	25. Saint-Denis
11. Châtillon	26. Saint-Nicolas
12. Donnas	27. Saint-Marcel

<sup>7</sup> Le società *in house* sono le seguenti: Azienda pubblici servizi - A.P.S; INVA S.p.A; Chamois Servizi s.r.l.; Envers s.r.l.; Centro servizi Courmayeur s.r.l.; Gressoney-Sport Haus s.r.l.

13. Emarèse	28. Sarre
14. Issogne	29. Verrayes
15. La Magdeleine	30. Verrès

***Unités des Communes Valdôtaines e BIM***

1. Unité des communes Grand-Paradis	5. B.I.M.
2. Unité des communes Mont-Cervin	
3. Unité des communes Mont-Emilius	
4. Unité des communes Valdigne-Mont Blanc	

Le due società non presentano criticità tali da incorrere in una delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

La Sezione ritiene utile nel presente paragrafo illustrare i principali dati forniti dagli enti sulle due società in argomento, al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al citato art. 20, comma 2, del TUSP. La Sezione rileva una non omogenea indicazione di tali dati nei vari provvedimenti adottati, soprattutto laddove vengono utilizzate le schede della Sezione delle Autonomie.

Nella successiva tabella sono riepilogati i dati relativi alle due società in argomento, con riferimento al 2020:

<b>Società</b>	<b>n° component i organo di controllo</b>	<b>compensi organo di controllo</b>	<b>n° compon enti cda</b>	<b>compenso amministrato ri</b>	<b>Numero medio di dipendenti</b>	<b>Costi del personale</b>
In.Va. Spa	3	38.064,00	3	27.753,00	234	11.583.255,00
CELVA	1	3.299,00	5	24.027,00	15	797.576,00



Relativamente alla società INVA, per quel che concerne il numero di componenti dell'organo di controllo, occorre far presente che con legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti) la Regione ha apportato una rilevante modifica alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81, istitutiva della società INVA S.p.A.

La novella legislativa è intervenuta, in primo luogo, sulla composizione del Consiglio di amministrazione, stabilendo che esso sia composto da 5 membri, e non come originariamente previsto nel "numero massimo di cinque membri". In secondo luogo, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soci, è previsto che la Giunta regionale designi due membri (tra cui il Presidente del Consiglio di amministrazione), il Comune di Aosta e l'Azienda USL della Valle d'Aosta un membro ciascuno e gli enti locali e le loro forme associative un membro anche per conto degli enti da essi dipendenti o interamente partecipati. Per le considerazioni in merito, la Sezione rimanda a quanto indicato, da ultimo, nella deliberazione n. 21/2022, relativa al controllo della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche valdostane al 31.12.2020. Relativamente ai dati sui risultati d'esercizio registrati per la società INVA S.p.a, nella successiva tabella emergono risultati positivi negli ultimi 5 anni.

Tab. 4 - Risultati di esercizio di INVA dal 2016 al 2022.

<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	
2020	465.208,00
2019	240.682,00
2018	560.137,00
2017	656.668,00
2016	418.213,00

Il fatturato medio supera il milione di euro, come richiesto dall'art. 20, comma 2, lett. e):

Tab. n. 5 - Fatturato di INVA dal 2018 al 2020

<b>FATTURATO</b>	
2020	18.036.392,00
2019	17.661.908,00
2018	16.956.359,00
<b>Fatturato medio</b>	<b>17.551.553,00</b>

Relativamente alla società CELVA, i dati esprimono la sostanziale conformità al dettato del TUSP, come meglio illustrato nelle seguenti tabelle.

Tab. n. 6 – Risultato di esercizio

RISULTATO DI ESERCIZIO	
2020	41.455,00
2019	10.159,00
2018	87.992,00
2017	-13.996,00
2016	19.592,00

Tab. n. 7 - Fatturato

FATTURATO	
2020	1.764.947,00
2019	1.758.298,00
2018	1.671.070,00
Fatturato medio	<b>1.731.438,33</b>

Per quanto riguarda la società CELVA, tenuto conto delle precipue funzioni svolte a favore dei soci, e delle motivazioni addotte, in continuità con quanto già affermato nella relazione di questa Sezione n. 12/2020 e

nella successiva deliberazione n. 13/2021, gli enti locali hanno pertanto correttamente deliberato il mantenimento della predetta partecipazione, tenuto conto, peraltro, che il CELVA non ricade in nessuna delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP.

I suddetti Comuni non saranno esaminati nella presente Relazione, dal momento che detengono unicamente partecipazioni nelle due predette società.

#### **4.3 Gli enti che detengono più partecipazioni (oltre a INVA S.p.A. e CELVA)**

Al fine di fornire un quadro dettagliato degli esiti della revisione effettuata dagli enti locali valdostani, la Sezione ha deciso di esaminare singolarmente quegli enti che detengono partecipazioni in ulteriori società oltre a quelle possedute in INVA S.p.A. e CELVA. Le motivazioni addotte dagli enti per il mantenimento delle partecipazioni possedute sono tendenzialmente simili.

#### **Comune di ALLEIN**

Il Comune di Allein ha deliberato di mantenere le quattro partecipazioni societarie detenute in INVA S.p.A., CELVA, in Pila S.p.A e in C.E.G. Cooperativa elettrica di Gignod (1,26%),

in linea di continuità con le precedenti revisioni ordinarie, motivando adeguatamente la scelta operata e tenuto conto che nessuna delle predette società ricade in una delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP. Le motivazioni per il mantenimento delle prime partecipazioni sono da considerarsi sufficientemente esaustive, fatta eccezione per la partecipazione detenuta nella società idroelettrica C.E.G.. Il Comune indica che *“la società risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in quanto la tipologia dei beni e servizi erogati/gestiti dalla stessa rientra nelle finalità istituzionali del Comune, rispettando in molteplici maniera i precetti di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.).”*

La Sezione ritiene sufficientemente motivata la scelta operata dall'Ente, in continuità con quanto effettuato nelle precedenti revisioni.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di AOSTA**


Il Comune di Aosta ha trasmesso mediante l'applicativo ConTe la documentazione relativa alla revisione periodica attuata entro il 31 dicembre 2021 e in particolare:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 176/2021, con cui è stata approvata la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 20 dicembre 2020 con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2019 (art. 20, comma 4, del d. lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii);
- la deliberazione n. 198, adottata dal Consiglio comunale nella seduta ordinaria del 15 dicembre 2021, avente ad oggetto il piano di razionalizzazione delle partecipazioni e relazione tecnica con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2020.

Come previsto dalla normativa, con particolare riferimento all'art. 4, comma 20, del TUSP, che dispone che entro il 31 dicembre dell'anno successivo, sia necessario approvare una relazione sull'attuazione del piano, con l'evidenziazione dei risultati conseguiti, l'Ente ha provveduto ad adottare la relazione di attuazione relativamente al piano di

razionalizzazione precedente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 22 dicembre 2020.

Nel piano di razionalizzazione approvato, il Comune rappresenta graficamente la totalità delle partecipazioni possedute nello schema seguente:



Il Comune ha indicato anche tutte le partecipazioni indirette detenute dalla Banca popolare etica, nella quale detiene una quota dello 0,0024%, in un'ottica di trasparenza, senza correttamente sottoporle a revisione.

L'Ente adotta uno specifico piano di razionalizzazione, decidendo di mantenere senza interventi le partecipazioni detenute, come di seguito illustrato:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETÀ PER AZIONI IN SIGLA APS SPA	91029720074	100	Mantenimento senza interventi	
INVA S.P.A. SIGLABILE INVA SPA	00521690073	14,21	Mantenimento senza interventi	La quota di partecipazione è pari a 14,21% diretta e 0,0098% indiretta
CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC. COOP. CONSORTIUM DES COLLECTIVITÉS LOCALES DE LA VALLÉE D'AOSTE SOC. COOP. ABBREVIATA "CELVA" S.C.A R.L.	00665740072	1,19	Mantenimento senza interventi	
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE"	02622940233	0,0024	Mantenimento senza interventi	

In sintesi, il Comune di Aosta ha confermato la decisione di mantenere le partecipazioni detenute nella società CELVA e INVA S.p.A., in quanto necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

Relativamente alla partecipazione nella Banca popolare etica, il Comune ne giustifica il mantenimento in quanto coerente con le disposizioni di cui al comma 9<sup>ter</sup> dell'art. 4 del TUSP, riproducendo analoga motivazione già espressa nella precedente revisione in base alla quale *"E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima."* L'Ente, inoltre, riferisce di avere analizzato il progetto di sostegno avviato dalla Banca nonché i *"key financials"* e i costi di funzionamento, confermando la scelta effettuata.

Per quel che concerne la partecipazione nella società in house A.P.S. S.p.A., la stessa svolge numerosi servizi per il Comune, tra i quali la gestione delle farmacie, della sosta e della mobilità, la riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti di pubblica affissione, nonché

i servizi cimiteriali e le attività di cremazione. La società non presenta alcuna delle criticità di cui al comma 2 dell'art. 20 del TUSP.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 92/2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del TUSP ha fissato gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società, comprese quelle per il personale, con particolare riferimento alla società A.P.S. in quanto organismo *in house*.

In particolare, l'Ente ha definito uno specifico obiettivo, legato al triennio 2018-2020, riguardante la diminuzione dei costi di funzionamento, prevedendo un indicatore "Q" dato dal rapporto tra costi operativi (intesi come costi della produzione, al netto di canoni e imposte) e ricavi operativi (valore della produzione). In correlazione al suddetto indicatore, è stata, inoltre, prevista la possibilità di erogare un premio ai dipendenti aziendali da computarsi nei costi operativi solo nel caso di un miglioramento del citato parametro "Q" tra due esercizi successivi.

Il Comune ha specificato che, rispetto al trend dell'ultimo periodo, nel 2020 l'andamento della società *in house* ha subito una contrazione ed è stata registrata una perdita di esercizio pari a -351.679 euro, riconducendo l'evento alla crisi determinata dall'epidemia da COVID-19.

L'Ente ha sintetizzato nella tabella che si riporta la situazione patrimoniale ed economica della società in argomento:



Anno	Patr. netto	Utile gestione	Distrib. al propr.	Lasciati all'Azienda
2001	3.062.735,00	114.535,00	91.628,00	22.907,00 €
2002	3.056.163,00	85.055,00	68.044,00	17.011,00 €
2003	2.992.577,00	4.459,00	3.567,00	892,00 €
2004	3.082.581,00	98.196,00	78.557,00	19.639,00 €
2005	3.139.769,00	57.188,00	45.750,00	11.438,00 €
2006	3.378.849,00	239.080,00	191.264,00	47.816,00 €
2007	4.840.555,00	344.722,00	172.361,00	172.361,00 €
2008	5.097.091,00	378.896,00	265.227,00	113.669,00 €
2009	5.134.599,00	302.735,00	151.368,00	151.368,00 €
2010	5.131.542,00	239.130,00	215.217,00	23.913,00 €
2011	5.132.486,00	216.161,00	194.545,00	21.616,00 €
2012	5.304.444,00	366.503,00	348.178,00	18.325,00 €
2013	4.970.331,00	115.888,00	110.093,00	5.795,00 €
2014	5.133.886,00	163.554,00	77.688,00	85.866,00 €
2015	5.269.723,00	213.526,00	202.849,00	10.677,00 €
2016	4.683.820	114.097,00	84.431,00	29.666,00 €
2017	4.627.220,00	28.401,00		28.401,00 €
2018	4.665.384,00	38.160,00	36.252,00	1.908,00 €
2019	4.769.749,00	135.246,00	128.483,00	6.762,00 €
2020	4.284.217,00	-351.679,00		
<b>TOTALI</b>	18.346.570,00 €	2.903.853,00 €	2.465.502,00 €	790.030,00 €

Come meglio illustrato nella tabella, nel 2020 decresce il patrimonio netto e si registra la chiusura in perdita dell'esercizio.

In merito alla copertura della citata perdita, il Comune specifica che *“gli amministratori hanno proposto di attingere dalla voce di Patrimonio netto “Altre riserve”, che è stata incrementata nel corso del 2020, attraverso la riclassificazione della riserva già denominata “Riserva di rivalutazione “ in “Riserva di trasformazione” (ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 267/2000, c.d. Tuel – Testo unico enti locali) collocando la stessa, ammontante a euro 1.236.984, fra le riserve straordinarie. La riserva straordinaria risulta pertanto essere capiente allo scopo, essendo ora ammontante a euro 2.070.340.”*

Non è stato richiesto l'intervento del Comune per ripianare la perdita, in quanto *“trattandosi di perdita riferita al solo esercizio 2020, non si rientra nell'ambito di operatività della c.d. Legge Madia.”*

L'Ente ha adottato specifiche linee guida per l'esercizio del controllo analogo, rivolto alla società in argomento operando in regime di *in house providing*. Il controllo, secondo quanto indicato dall'Ente, è esercitato in tre fasi:

1) *indirizzo (controllo ex ante)*: nell'ambito di tale fase competono al Consiglio comunale sia la determinazione degli indirizzi per la nomina dei propri rappresentanti sia la definizione degli obiettivi generali che gli stessi dovranno perseguire. Attraverso i propri documenti di programmazione l'Ente definisce poi indirizzi ed obiettivi generali nell'arco temporale della programmazione nonché eventuali indicatori qualitativi e quantitativi. Alla luce di quanto stabilito dall'art. 3 delle Linee guida la società controllata è tenuta a presentare, entro il mese di ottobre di ogni anno, un programma operativo strategico triennale (POST) nel quale sono individuati gli obiettivi strategici, i criteri di pianificazione economica, la politica del personale, gli obiettivi settoriali relativamente ai servizi gestiti distinti per aree contrattuali, le misure anticorruzione e per la trasparenza. Tale documento deve essere recepito dalla Giunta comunale entro il 30 novembre di ciascun anno fornendo le direttive di modifica/integrazione ai fini dell'inserimento nel piano industriale della società, dalla Giunta comunale. Entro il 31 dicembre dell'anno in questione l'Assemblea della società approva il piano industriale del triennio successivo, in attuazione del POST e delle integrazioni eventualmente richieste dalla Giunta;

2) *monitoraggio (controllo contestuale)*: entro il 31 luglio di ogni anno l'organo amministrativo della società relaziona al Comune sull'andamento della situazione economico-finanziaria e segnala l'eventuale necessità di variazione del POST e del piano industriale approvato, con indicazione delle motivazioni. Entro il 30 settembre, solo qualora emergano dalla suddetta relazione scostamenti significativi rispetto al POST, la Giunta comunale è tenuta ad adottare una deliberazione contenente specifici indirizzi da comunicarsi alla società partecipata per l'adozione e la conseguente eventuale modifica del POST e del piano industriale;

3) *verifica (controllo ex post)*: entro il 30 giugno dell'anno in corso la controllata è tenuta a presentare, per ogni contratto di servizio, gli indicatori gestionali in esso previsti e relativi all'esercizio precedente, i quali saranno oggetto di istruttoria cura del Comune. Entro il 15 agosto l'Ente comunicherà alla società l'esito di tale analisi ai fini di eventuali iniziative che dovranno essere recepite negli obiettivi del POST.

Le linee guida definiscono, inoltre, una "struttura di governo comunale articolata su tre livelli:



- *il livello strategico prevede un Comitato composto dal Sindaco e/o Assessore delegato in materia di società partecipate, segretario generale/suo delegato, dirigente responsabile del servizio finanziario/suo delegato e dirigenti competenti per materia/loro delegati in relazione ai servizi affidati. Al Comitato competono l'analisi della mission aziendale e delle operazioni straordinarie nonché tutte le valutazioni di carattere strategico sulle risultanze dell'attività di controllo oltre all'esame delle proposte di modalità di gestione dei servizi pubblici;*
- *il livello di coordinamento-monitoraggio è, invece, affidato alla struttura comunale competente in materia di società partecipate che ha il compito, oltre che di supportare il Comitato, di monitorare tutti gli adempimenti a carattere generale previsti dalla normativa, di redigere un report annuale sull'attività di controllo svolta e di analizzare, di concerto con il servizio finanziario, i documenti di programmazione e rendicontazione;*
- *il livello gestionale viene invece affidato ai dirigenti dei servizi competenti per materia e presuppone la gestione e il monitoraggio di tutti i contratti in essere e l'analisi degli impegni assunti dalla società nei confronti dei cittadini, indicati nella carta dei servizi.*

Per quanto riguarda le attività legate al controllo analogo, l'Ente fornisce un elenco delle attività condotte dal 2017 a fine 2021.

La Sezione prende atto di quanto segnalato dall'Ente in merito alla situazione della società A.P.S., che sarà oggetto di apposita analisi nei prossimi referti di questa Sezione sul Comune di Aosta, nell'ambito dell'analisi del rendiconto e del bilancio consolidato dell'esercizio 2020.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di ARVIER**

Il Comune di Arvier ha trasmesso alla Sezione la deliberazione n. 52 del 28 dicembre 2021, con la quale ha adottato il piano di razionalizzazione e ha deliberato il mantenimento senza interventi, oltre delle partecipazioni in CELVA e in INVA S.p.A., anche della partecipazione

nella società Planaval s.r.l, nella quale detiene una quota dell'80% (valore nominale 80.000,00 euro).

Di seguito, per completezza di analisi si forniscono i dati relativi alla suddetta società, operante nel settore della produzione di energia elettrica, come desunti dalla scheda compilata dal Comune. La società ha un amministratore unico e non ha dipendenti, come peraltro la maggior parte delle imprese nel settore; l'organo di controllo è unico e riceve un compenso annuo di euro 2.800,00.

La società non registra perdite negli ultimi esercizi e il fatturato medio è pari a euro 905.725,33, come meglio illustrato nelle due successive tabelle.

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	350.014,00
2019	201.319,00
2018	349.638,00
2017	67.597,00
2016	109.564,00

FATTURATO	
2020	946.145,00
2019	749.426,00
2018	1.021.605,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>905.725,33</b>

Il Comune ha deciso di mantenere la partecipazione nella società Planaval S.r.l. pur in presenza della criticità di cui al comma 2 dell'art. 20, lett. b), del TUSP (la società ha un unico amministratore e nessun dipendente) e alla lettera d) con un fatturato medio al di sotto - seppur non di molto - della soglia dettata dalla normativa.

Il Comune ribadisce la scelta, già attuata con la precedente revisione, di mantenere la partecipazione nonostante abbia un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, *“atteso che la gestione viene affidata ad una Società specializzata nella gestione di centrali idroelettriche”* e specifica che il mantenimento è stato deliberato anche perché l'art. 4, comma 7 del TUSP consente partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nella relazione sull'attuazione del Piano, il Comune specifica che nel corso del 2021 la società ha destinato l'utile dell'esercizio 2020 - ammontante a euro 350.014,00 - assegnandone ai soci una quota pari a euro 90.000,00, dei quali 72.000 destinati al Comune (8.000 euro al socio privato)<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Per la parte residua degli utili - pari a euro 260.014,00 - è stato deciso l'accantonamento a riserva straordinaria, come comunicato dal Comune.

La Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall'Ente a fronte della criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, tenuto conto del settore in cui opera e dei maggiori oneri rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore e della redditività della società, come indicato dall'Ente. La Sezione invita l'Ente a monitorare il fatturato, in quanto ancora al di sotto – seppur non di molto - della soglia richiesta dalla normativa.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di AYAS**

L'Ente ha adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 30 dicembre 2021, e quindi, nei termini prescritti, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020. La situazione rimane immutata rispetto alla precedente rilevazione effettuata con riferimento alla precedente annualità.

In dettaglio, il Comune di Ayas detiene, oltre alle partecipazioni in INVA S.p.A. e CELVA e nella Monterosa S.p.A. (con quota pari allo 0,5985 per cento) per le quali ha deliberato il mantenimento senza interventi, una partecipazione nella società Ayas-Brusson Energie S.r.l..

Relativamente a quest'ultima società, l'Ente ha rinnovato la decisione, già compiuta con la precedente revisione<sup>9</sup>, di avviare le procedure per l'alienazione delle quote detenute nella società Ayas-Brusson Energie in quanto *“priva dei requisiti per il suo mantenimento”*.

La società, che è inattiva, presenta perdite di esercizio nell'ultimo quinquennio, come meglio rappresentato nella tabella sottostante:

---

<sup>9</sup> Vedi deliberazione di questa Sezione n. 13/2021.

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	-12.044,00
2019	-13.147,00
2018	-10.841,00
2017	-11.028,00
2016	-10.870,00

Nel precedente referto di cui alla deliberazione n. 13/2021, la Sezione aveva preso atto della decisione dell'Ente e lo aveva invitato a monitorare l'andamento della procedura, al fine di evitare l'eccessivo prolungamento temporale di tale dismissione, riservandosi di verificare lo stato di attuazione della scelta operata all'esito della presente revisione ordinaria.

L'Ente ha trasmesso una relazione tecnica sullo stato di attuazione della procedura di alienazione, nella quale ricostruisce la situazione della società, nella quale detiene analoga partecipazione anche il Comune di Brusson.

Nella premessa della relazione viene specificato che i due Comuni hanno deciso di procedere con le operazioni per l'alienazione delle quote e che l'Ente ha ricevuto mandato dal Comune di Brusson di provvedere ad acquisire una valutazione di tali partecipazioni per poter procedere all'alienazione delle quote da entrambi detenute nella società.

Viene, inoltre, specificato che *“dall'analisi della situazione in cui si trova la A&B Energie e che emerge dai suoi bilanci di esercizio si evidenziano più elementi – peraltro espressamente richiamati dalle due citate deliberazioni dei Comuni di Ayas e Brusson nelle rispettive ricognizioni sulle società partecipate del dicembre 2020 – che inducono, come deciso da entrambi i Consigli comunali, a dismettere la partecipazione detenuta”* nella società.

In base alla relazione del professionista incaricato dall'Ente per valutazione delle quote societarie, il quale *“ritiene congruo che i due Comuni diano corso alla richiamata alienazione offrendo le loro quote di partecipazione al valore di euro zero con le modalità indicate all'art. 10 del D.Lgs. 175/2016 e nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto sociale della A&B Energie s.r.l.”*, l'Ente ha deciso di intraprendere una trattativa diretta con i soci privati, che da interlocuzioni informali si sono resi disponibili ad acquisire a costo zero le quote possedute dai due Comuni. La procedura dovrebbe essersi conclusa il 31 marzo scorso, come indicato dall'Ente.

Ciò premesso, tenuto conto del termine suddetto, la Sezione ha invitato l'Ente a comunicare lo stato di attuazione della procedura in sede di deduzioni sulla bozza del presente referto, richieste con nota del 29 giugno 2022.


In riscontro alla suddetta richiesta, con lettera del 15 luglio, il Comune ha specificato che, in accordo con il Comune di Brusson, ha stabilito di disporre l'avvio delle procedure per l'alienazione delle quote societarie detenute nella A&B Energie s.r.l.. L'Ente ha comunicato di aver ricevuto mandato dal Comune di Brusson "di provvedere ad acquisire una valutazione di tali partecipazioni per poter procedere all'alienazione delle quote da entrambi detenute nella società. Dalla relazione sulla situazione economico-patrimoniale della società redatta dal Dott. Massimo Lévoêque, incaricato dal Comune di Ayas della stima del valore delle quote societarie, è emerso un valore delle quote pari a zero. L'ente aveva deciso, in accordo con il Comune di Brusson, di avviare una trattativa diretta con i soci privati, disponibili ad acquisire le quote a costo zero. Nei primi mesi dell'anno in corso la CVA ha manifestato, dapprima informalmente e poi con nota acquisita al protocollo in data 06/04/2022 al n. 4568, l'interesse non vincolante ad acquisire le quote detenute dai Comuni di Ayas e Brusson nella società A&B. I Comuni di Ayas e Brusson hanno, pertanto, deciso di avviare una procedura ad evidenza pubblica, predisponendo un bando d'asta pubblica condiviso nel quale veniva richiesta anche una percentuale sugli eventuali utili futuri. Il Comune di Ayas ha approvato il bando d'asta pubblica con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 13/04/2022. Entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del giorno 16/05/2022, non è pervenuta alcuna offerta. Anche la procedura avviata dal Comune di Brusson, avente scadenza il 10/06/2022, ha avuto esito negativo. I Sindaci dei due Comuni hanno, pertanto, avviato una fase interlocutoria con i soci al fine di perfezionare la cessione.

L'Ente, infine, ha comunicato che il 15 luglio 2022 "è stata proposta ai soci la cessione delle quote detenute dal Comune di Ayas, alle condizioni di cui al bando d'asta. Per la risposta è stato accordato un termine di trenta giorni".

La Sezione prende atto di quanto comunicato dal Comune di Ayas e invita l'Ente a fornire gli ulteriori aggiornamenti in occasione della prossima approvazione della razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021.

## Comune di BRISSOGNE

Il Comune ha inviato alla Sezione copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 29 dicembre 2021 e relativi allegati, con la quale ha approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, secondo quanto riepilogato nel successivo grafico.



L'Ente ha deliberato il mantenimento delle società CELVA e INVA S.p.A. in quanto perseguono le finalità istituzionali e ha deciso di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, la partecipazione, ritenuta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità dell'ente, detenuta nella Idroelettrica Les Laures s.r.l., pur rilevando la presenza della criticità di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 20 del TUSP, in quanto la società ha un amministratore e nessun dipendente. In proposito, l'Ente specifica che *“la gestione operativa della centrale di produzione non giustifica la dotazione di personale dipendente ma può essere più efficientemente gestita acquisendo il servizio in outsourcing. A tal fine, i servizi necessari al suo funzionamento, quali la gestione della centrale idroelettrica, la sua manutenzione ordinaria e la gestione amministrativa, sono interamente esternalizzati”*.

Relativamente alla società Autoporto Pollein (quota detenuta 1%), l'Ente ne ha deliberato la dismissione tramite alienazione nel rispetto dell'art. 10 del TUSP. Il procedimento è ancora in corso, in quanto un'asta è andata deserta e l'Ente ha comunicato che *“è in corso di verifica la possibilità di vendere le azioni direttamente alla Regione quale amministrazione controllante della Finaosta S.p.A.”*, come previsto dalla l.r. 13 luglio 2021, n. 16, art. 6.

Al riguardo, tenuto conto che l'Ente indica quale termine per la conclusione del procedimento di alienazione il 31 dicembre 2022, la Sezione valuterà nella prossima revisione ordinaria lo stato di attuazione dell'alienazione.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di BRUSSON**

Il Comune ha trasmesso, con messaggio di posta elettronica certificata del 31 gennaio scorso, la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la revisione ordinaria. L'Ente ha deliberato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni detenute in INVA S.p.A. (quota dello 0,098%), CELVA (1,19%) e in Monterosa S.p.A. (0,1905%), con motivazioni da ritenere sufficientemente idonee.

Per quanto concerne la partecipazione detenuta in Ayas-Brusson Energie S.r.l. (20%), l'Ente, in continuità con quanto già deliberato nella precedente revisione, ne ha deliberato la dismissione in quanto priva dei requisiti per il suo mantenimento, dando atto che tale alienazione non dovrà comportare alcun onere.

L'Ente indica quale termine previsto per la citata alienazione marzo- aprile 2022. In merito, la Sezione ha invitato l'Ente a relazionare sullo stato della procedura in corso, in sede di deduzioni al presente referto, richieste con nota del 29 giugno 2022.

In riscontro alla predetta richiesta, il Comune di Brusson, con lettera del 4 luglio 2022, ha comunicato che, sulla base della deliberazione della Giunta n. 37 del 7 aprile scorso, ha pubblicato un avviso con il quale, secondo le procedure dell'evidenza pubblica, ha messo all'asta le quote societarie da alienare. L'asta è andata deserta e, conseguentemente, la Giunta comunale ha deliberato di procedere ai sensi di quanto previsto all'art. 7 (Trasferimento partecipazioni) dello Statuto societario, ai sensi del quale i soci privati esercitano il diritto di acquisizione delle quote anche nel rispetto del diritto di prelazione. La procedura in argomento è in corso di espletamento.

A tale proposito, questa Sezione invita l'Ente a comunicare gli ulteriori sviluppi sulla procedura con la prossima revisione ordinaria da approvarsi entro il 31 dicembre 2022.

### **Comune di CHAMOIS**

L'Ente ha approvato la revisione con la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 23 dicembre 2021, trasmessa a questa Sezione per il tramite di Con.Te in data 4 marzo 2022. La situazione delle partecipazioni detenute è sostanzialmente identica a quella registrata nelle precedenti revisioni. L'Ente detiene le partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- CELVA (1,19%);
- INVA S.p.A. (0,098%)
- CERVINO S.p.A. (0,5%)
- CHAMOIS Servizi S.r.l. (società in house 100%).

Il Comune di Chamois ha deliberato il mantenimento senza interventi per tutte e quattro le società, per le quali non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, fatta eccezione per la Chamois Servizi S.r.l per la quale non viene raggiunto il limite di fatturato richiesto dalla normativa (1 milione di euro), come già evidenziato nelle precedenti revisioni.

L'Ente ne ha deciso il mantenimento senza interventi, pur rilevando tale criticità, in quanto tale partecipazione risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune *“anche tenuto conto della qualità dei servizi erogati e della capacità di conseguire l'equilibrio economico della gestione”*. L'Ente specifica, inoltre, che la società svolge la propria attività secondo condizioni di economicità e convenienza, dichiarando che le stesse non sono *“conseguibili attraverso forme alternative di gestione”*. Nelle premesse della deliberazione con cui viene adottata la revisione, l'Ente fornisce alcune considerazioni sulla base delle quali ha motivato il mantenimento della suddetta partecipazione, nonché la scelta di non esternalizzare i vari servizi svolta dalla stessa. Nello specifico, il Comune indica:

- l'economicità del servizio di raccolta dei rifiuti, con un risparmio di circa il 50% rispetto al preventivo acquisito dall'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin;
- l'importanza strategica della società per poter garantire i servizi necessari e essenziali alla comunità;



- lo svolgimento di servizi di interesse generale per il Comune e la gestione della teleferica Buisson/Chamois per conto della Regione;
- l'assenza di costi per il Consiglio di amministrazione, composto da 3 membri, che svolge i propri compiti in maniera gratuita;

L'Ente, infine, specifica che si pone tra gli obiettivi futuri il rispetto del limite di fatturato previsto dalla normativa. Al riguardo, nella successiva tabella vengono riportati i dati forniti dall'Ente per la verifica dei requisiti ex art. 20, comma 2, del TUSP:

<b>FATTURATO</b>	
<b>2020</b>	553.878,00
<b>2019</b>	566.615,00
<b>2018</b>	632.077,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>584.190,00</b>

Appare di tutta evidenza che il fatturato medio è ancora lontano dal raggiungere la soglia prevista dall'art. 20, comma 2 del TUSP, vale a dire 1 milione di euro.

In sede di richiesta di deduzioni sul presente referto, la Sezione ha inviato l'Ente a fornire maggiori dettagli sulle azioni che intende porre in essere per superare la criticità riscontrata. Con lettera del 13 luglio 2022, il Sindaco del Comune ha comunicato che dal 2022 la Chamois Servizi srl *"esercisce anche la funivia trasporto Buisson-Chamois (trasporto pubblico locale in precedenza esercito dall'Amministrazione regionale), per cui il fatturato annuale supererà abbondantemente e in via fisiologica la soglia prevista dall'art. 20, comma 2, del TUSP di € 1.000.000,00 annui"*, specificando che già nel 2021 tale soglia risulta superata.

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente e si riserva di verificarlo all'atto dell'esame della prossima revisione ordinaria.

### **Comune di CHAMPORCHER**

Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 7 dicembre 2021, ha approvato la revisione ordinaria nei termini di legge, trasmessa a questa Sezione con messaggio di posta elettronica certificata del 22 dicembre 2021. L'Ente detiene tre partecipazioni dirette nelle seguenti società CELVA (1,19%), INVA S.p.A. (0,098%) e Monterosa S.p.A. (1,1938%), nonché due partecipazioni indirette, per il tramite di

quest'ultima, nelle società Consorzio turistico Gressoney Monterosa (16,074%) e PILA S.p.A. (2,8752%).

L'Ente ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni dirette in quanto le stesse sono tutte ammesse dal dettato legislativo vigente e di non intraprendere alcuna attività di razionalizzazione, fusione o soppressione delle medesime.

Le partecipazioni in questione non risultano rientrare in alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

La Sezione ritiene di non avere osservazioni in merito.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di CHARVENSOD**

Oltre alle partecipazioni dirette in CELVA (quota di partecipazione 1,19%) e in INVA S.p.A. (quota 0,0098%), il Comune detiene una partecipazione nella società ENVERS S.r.l. (quota 34,60%), come risulta dalla ricognizione effettuata con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30 dicembre 2021, trasmessa a questa Sezione con messaggio di posta elettronica certificata del 5 gennaio 2022.

Il Comune ha deciso di mantenere tutte e tre le partecipazioni dirette, con motivazioni sufficientemente adeguate.

In particolare, la società Envers S.r.l., *in house* con attività prevalente nella gestione di farmacie e di cui sono soci, oltre al comune di Charvensod, anche i comuni di Gressan, Jovençan e Pollein, produce servizi di interesse generale e non incorre in alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP. Il Comune ne motiva il mantenimento in quanto rientra nella previsione di cui all'art. 4 del TUSP e produce benefici economici a vantaggio degli enti soci.

La società, inoltre, rispetta i requisiti di cui all'art. 20, comma 2; in termini di fatturato rispetta la prescrizione normativa e non ha registrato perdite nell'ultimo quinquennio di riferimento, come meglio esplicitato nelle successive tabelle.

RISULTATO D'ESERCIZIO		FATTURATO	
2020	66.363,00	2020	2.023.476,00
2019	45.761,00	2019	2.017.066,00
2018	54.184,00	2018	2.040.109,00
2017	51.981,00	2017	
2016	87.864,00	<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>2.026.883,67</b>

Per quel che concerne le motivazioni alla base della scelta operata, oltre all'assenza delle criticità di cui all'art. 20 del TUSP, l'Ente sottolinea *“come l'esercizio di attività di natura commerciale (farmacie), conferiscono all'organismo la capacità di produrre benefici economici a vantaggio degli Enti, oltre alla razionalizzazione dei costi strutturali nella gestione integrata di più servizi in ambito intercomunale”*, precisando che *“la tipologia dell'attività prevalente non è compatibile con la gestione diretta e l'ausilio di forme associative alternative, oltre a non comportare economie di scala, limiterebbero la flessibilità gestionale in capo agli Enti”*. Indubbia l'economicità della gestione, avendo finora prodotto risultati positivi. Precisa, inoltre, l'Ente che i costi relativi agli organi di amministrazione e controllo sono costanti.

La Sezione prende atto delle motivazioni addotte in merito alle scelte effettuate, anche tenuto conto della solidità finanziaria della società e degli interessi perseguiti dalla stessa. Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### Comune di COGNE

L'Ente ha provveduto con deliberazione del Consiglio comunale n. 38/2021 ad approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, trasmettendo l'atto completo dell'allegato questionario delle Sezione delle Autonomie tramite l'applicativo ConTe. Il Comune detiene 4 partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- CELVA (1,19%);
- INVA S.p.A. (0,0098%);

- Pila S.p.A. (0,0202 %);
- G.E.C. S.r.l. (80%).

L'Ente ha deliberato di mantenere le partecipazioni in INVA S.p.A. e CELVA in quanto necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, motivando in maniera adeguata le scelte operate. La Sezione rileva, peraltro, come già evidenziato in sede di controllo delle precedenti revisioni, che la G.E.C è mantenuta senza azioni di razionalizzazione, benché siano presenti alcune delle criticità di cui all'art. 20, comma 2 (ha un solo amministratore e nessun dipendente e non raggiunge il limite di fatturato richiesto dalla normativa), come meglio illustrato nelle successive tabelle:

RISULTATO D'ESERCIZIO		FATTURATO	
2020	171.967,00	2020	800.513,00
2019	127.656,00	2019	793.961,00
2018	106.385,00	2018	847.180,00
2017	6.138,00	2017	775.566,00
2016	-88.245,00	<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>804.305,00</b>

La Sezione, nel prendere atto della decisione di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, tale società, a fronte della criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP (nessun dipendente e un unico amministratore), ha invitato l'Ente, in sede di controdeduzioni al presente referto, con lettera del 29 giugno 2022, a trasmettere adeguate motivazioni a supporto delle scelte operate.

In riscontro alla suddetta richiesta, l'Ente, con lettera del 19 luglio 2022, ha comunicato che *“per mero errore di inserimento dei dati nelle schede per le “ricognizioni e piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali art. 20 d.lgs. n. 175/2016” nella sezione 4, non sono state inserite le motivazioni per il mantenimento della partecipata G.E.C. S.r.l.”* Il Comune ha, inoltre, specificato di mantenere la partecipazione in quanto la società persegue finalità di interesse generale e produce energia da fonti rinnovabili, precisando che *“l'attività di produzione e vendita di energia idroelettrica, pur non costituendo un ambito tipico di intervento dell'ente locale, può comunque collegarsi alle finalità istituzionali dell'ente, che si propone, con questa attività di tipo imprenditoriale, di sfruttare un'importante risorsa localizzata nel proprio territorio, quale è l'acqua, per acquisire a bilancio risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione di altre attività istituzionali dell'ente, volte allo sviluppo economico e sociale della propria collettività.”* L'Ente sottolinea che *“l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta inoltre un*

*significativo contributo in termini economici per il Comune di Cogne in quanto da un lato concorre alle entrate proprie dell'Ente e dall'altra rappresenta un significativo indicatore di sostenibilità ambientale che ha portato il Comune tra le 100 località al mondo più eco-sostenibili al mondo, che rappresenta, per un comune turistico come il nostro una significativa promozione a livello di immagine anche in considerazione che oltre il 50% del nostro territorio è inserito all'interno del Parco Nazionale Gran Paradiso".*

In merito alla presenza della criticità di cui all'articolo 20, comma 2, l'Ente evidenzia che l'assenza di personale dipendente in capo alla società stessa, è "ampiamente giustificata dall'elevata professionalità ed interdisciplinarietà del servizio da svolgere" per il quale occorre personale specializzato.

La Sezione ritiene adeguate le motivazioni fornite dall'Ente, tenuto anche conto del settore in cui opera la società in argomento.

### **Comune di COUMAYEUR**

L'Ente ha trasmesso, per il tramite dell'applicativo ConTe, la deliberazione n. 103 del 22 dicembre 2021, con quale ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni, corredata delle schede *excel* sul modello di quelle elaborate dalla Sezione delle Autonomie.

La situazione, al 31 dicembre 2020, è analoga a quella della precedente revisione; il Comune detiene, infatti, 5 partecipazioni dirette, in INVA S.p.A. (0,098%), CELVA (1,19%), Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. (0,309%), Mont Blanc Energie S.r.l. in liquidazione (51%) e in Centro Servizi Courmayeur (100%) società in house, tramite la quale, detiene una partecipazione indiretta in Ascomfidi Nordovest Soc. coop. per lo 0,0020%.

Il Comune di Courmayeur ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni detenute in In.Va. S.p.A., CELVA, in Centro Servizi Courmayeur (C.S.C.) e in Courmayeur Mont Blanc Funivie con le motivazioni, già espresse in occasione delle precedenti revisioni effettuate, tenuto conto che non sono presenti le condizioni previste all'art. 20, comma 2.

Il Comune ha, invece, deliberato la dismissione dell'unica partecipazione indiretta in Ascomfidi Nord Ovest Soc. coop. - detenuta per il tramite di C.S.C. S.r.l. che ha avviato il 23 dicembre 2020 il procedimento di recesso dalla qualità di socio e di cui prevede la conclusione entro il 2022 - in quanto non indispensabile per le finalità dell'Ente.

Relativamente alla Mont Blanc Energie S.r.l., il Comune indica che la stessa è stata posta in liquidazione e che la procedura si concluderà, anche in questo caso, entro il 2022.

La Sezione prende atto delle scelte operate e si riserva di verificare l'esito del procedimento di alienazione della partecipazione indiretta in occasione della prossima revisione ordinaria. Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di DOUES**

Il Comune ha approvato la ricognizione delle partecipazioni detenute con deliberazione n. 35 del 27 dicembre 2021, nei termini prescritti dalla normativa. Il Comune ha provveduto a compilare i dati del Portale partecipazioni, ma non ha provveduto a trasmettere l'atto alla Sezione<sup>10</sup>. Si invita l'Ente, per le future revisioni, ad adempiere all'obbligo normativo, utilizzando allo scopo l'applicativo Con.Te, già in uso per la trasmissione di altri atti.

Il quadro delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 risulta sostanzialmente immutato rispetto alle precedenti revisioni, come di seguito illustrato:

- partecipazione diretta in INVA S.p.A. (0,0098%);
- partecipazione diretta in CELVA (1,19%);
- partecipazione diretta nella Società cooperativa elettrica Gignod, siglabile C.E.G. (1,67%).

Il Comune ha deliberato il mantenimento senza interventi per le suddette partecipazioni in termini sufficientemente motivati, tenuto conto che le tre società non incorrono in alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

In particolare, per quel che concerne C.E.G., l'Ente specifica di mantenere la partecipazione *“in quanto necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente”* e in quanto *“è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e svolge la propria attività mutualistica, con l'obiettivo di garantire vantaggi economici ai soci mediante la distribuzione di energia elettrica a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato”*.

---

<sup>10</sup> L'Ente ha provveduto all'invio della deliberazione il 25 luglio 2022, dopo la conclusione dell'istruttoria della Sezione avvenuta il 29 giugno 2022.

La Sezione ritiene sufficientemente motivata la scelta operata dall'Ente, in continuità con quanto effettuato nelle precedenti revisioni.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di ETROUBLES**

Il Comune di Etroubles ha trasmesso, mediante l'applicativo ConTe, il provvedimento del 29 dicembre 2021 del Consiglio comunale, con il quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020. L'Ente detiene, oltre alle partecipazioni in CELVA e INVA S.p.A., le seguenti ulteriori partecipazioni dirette:

- PILA S.p.A (quota pari allo 0,2471%);
- Etroubles energie (quota pari al 60%);
- Saint-Rhémy-en-Bosses energie (quota del 19%).

In esito alla ricognizione, il Comune di Etroubles ha deliberato il mantenimento senza interventi per tutte le partecipazioni detenute.

Per le due società operanti nel settore della produzione di energia elettrica, permangono le criticità già segnalate anche dalla Sezione nelle precedenti revisioni:

- art. 20, comma 2, lett. b): nessun dipendente e un solo amministratore;
- art. 20, comma 2, lett. c): svolgimento di attività simili l'una nei confronti dell'altra e di cui alla lettera g), evidenziando la necessità di aggregazione;
- art. 20, comma 2, lett. d): soglia di fatturato inferiore a quanto richiesto dalla normativa.

La situazione rimane sostanzialmente simile a quella registrata nella precedente revisione, su cui si era già espressa questa Sezione con deliberazione n. 13/2021. In quell'occasione, il Segretario *ad interim* dell'Ente, nel suo parere di legittimità, aveva formulato parere contrario in merito alla legittimità del mantenimento senza interventi delle partecipazioni nella Saint-Rhémy-en-Bosses Energie S.r.l. e nella Etroubles Energie S.r.l., visto il ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP. La Sezione aveva preso atto della scelta operata dall'Ente, sottolineando peraltro – in accordo, sul punto, con il parere

del Segretario del Comune - la necessità di specifici interventi di razionalizzazione, da porre in essere in occasione della revisione periodica oggetto del presente referto.

Il Comune ha ribadito la scelta del mantenimento delle società in questione, specificando di aver proceduto ad affidare un incarico ad apposita società per l'assistenza nella valutazione, nella definizione e predisposizione di stime e atti per la procedura di aggregazione delle due società.

L'Ente ha, altresì, specificato che, in merito alla prima criticità (numero di dipendenti inferiori agli amministratori), la gestione delle due società è effettuata attraverso il socio privato, a costi inferiori rispetto all'eventuale utilizzo di personale dipendente e ha aggiunto che, al fine di contenere i costi di gestione, è stato previsto un amministratore unico - uguale per le due società - nonché un medesimo revisore dei conti.

La Sezione prende atto della scelta operata dall'Ente e si riserva ulteriori determinazioni nella prossima revisione, quando saranno noti gli esiti dell'incarico affidato ai fini della valutazione della procedura di aggregazione.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di FENIS**

Con deliberazione n. 49 del 28 dicembre 2021, e quindi nei termini di legge, il Comune ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, che risultano essere:

- INVA S.p.A (0,0098%);
- CELVA (1,19%);
- Hydro Electrique Clavalité S.p.A. (36%).

Il Comune ha deciso il mantenimento senza interventi per tutte le partecipazioni detenute, benché la società Hydro Electrique Clavalité S.p.A. presenti la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera b) del TUSP, in quanto non ha dipendenti e ha un numero di



amministratori pari a 3 (di cui uno nominato dall'ente medesimo), come peraltro già evidenziato nelle precedenti revisioni.

Le motivazioni addotte dall'Ente per il mantenimento riguardano il fatto che la partecipazione costituisce *“un'importante fonte di entrata per il bilancio del Comune di Fénis”*, elencando i dividendi o distribuzione di riserve pregressi deliberati dagli azionisti:

- esercizio 2013: € 360.000,00;
- esercizio 2014: € 300.602,00;
- esercizio 2015: € 194.916,00;
- esercizio 2016: € 180.000,00;
- esercizio 2018: € 538.073,00;
- esercizio 2019: € 864.000,00.

L'Ente specifica, inoltre, che *“la gestione di centrali idroelettriche richiede personale altamente specializzato che la società reperisce esternalizzando il servizio di gestione al fine di ottimizzare i relativi costi”*.

La Sezione, in continuità con i precedenti referti, prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione detenuta in tale società, tenuto conto che soluzioni diverse comporterebbero oneri maggiori rispetto all'esternalizzazione, secondo quanto indicato dall'Ente.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di FONTAINEMORE**

L'Ente ha trasmesso la deliberazione n. 38 del 29 novembre 2021, recante *“Ricognizione delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016”* e il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.

In sintesi, il Comune detiene le seguenti partecipazioni:

- CELVA con una quota di partecipazione pari all'1,19%;
- INVA S.p.A. con una quota di partecipazione pari allo 0,0098%;

- S.I.V. S.r.l. - SOCIETA' IDROELETTRICA VARGNO S.I.V. S.r.l. con una quota di partecipazione pari all'80,00%.

La predetta società idroelettrica presenta le criticità di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 20 del TUSP (un amministratore e nessun dipendente) e non raggiunge il livello di fatturato medio richiesto dalla normativa (art. 20, comma 2, lett. d). L'Ente ne giustifica il mantenimento in quanto la società, operando nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ricade nell'articolo 4, comma 7, del TUSP che ammette espressamente le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente "la produzione di energia da fonti rinnovabili". In merito alla criticità dell'assenza di dipendenti rispetto agli amministratori, il Comune specifica che la società *"non ha una propria gestione autonoma ma viene gestita dalla F.Ili Ronc Srl, costruttore dell'impianto e socio di minoranza, così come la stessa F.Ili Ronc Srl gestisce anche la parte commerciale, amministrativa, contabile e fiscale. È pertanto una Società non dotata di una propria struttura operativa e, in quanto tale, non necessita di conseguenza di personale dipendente. Trattandosi, infatti, di un settore molto particolare e specializzato, è del tutto logico ed evidente l'interesse per il Comune, socio di maggioranza, che la gestione sia fatta da Società che, oltre ad aver realizzato l'impianto, ha maturato nel tempo e nello specifico settore grande e consolidata esperienza. La F.Ili Ronc Srl, infatti, primario operatore in Valle sempre nello specifico settore, è titolare in proprio o in partecipazione (sempre Comuni e Consorzi) di numerosi impianti gestiti in forma centralizzata. Da qui la logica dell'affidamento della gestione complessiva dell'impianto alla stessa F.Ili Ronc Srl dettata, oltre che dal buonsenso, dalle indubbe e specifiche capacità tecniche, commerciali e imprenditoriali della stessa. Ciò premesso, l'Ente dichiara che "tutti gli elementi sopra esposti comprovano che la partecipazione da parte del Comune di Fontainemore alla Società Idroelettrica Vargno s.r.l. è da ritenersi coerente con la vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica e dunque legittima"*.

In continuità con le precedenti deliberazioni adottate nel corso degli ultimi anni, la Sezione prende atto della scelta operata dall'Ente di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, la predetta società a fronte delle criticità riscontrate.


Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono

emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### Comune di GABY

L'Ente ha approvato la revisione periodica con deliberazione del Consiglio comunale n. 33/2021, da cui emerge la seguente situazione delle partecipazioni dirette possedute, di cui ha deliberato il mantenimento senza interventi, elencando anche le due partecipazioni detenute dalla società Monterosa S.p.A.



Per INVA S.p.A. e CELVA, permangono le motivazioni già espresse nelle precedenti revisioni.

Per quel che riguarda la scelta di mantenere senza interventi la partecipazione detenuta in Monterosa S.p.A., l'Ente specifica che *“le motivazioni che hanno indotto il Comune di Gaby ad acquistare titoli azionari di Monterosa S.p.A., risiedono, principalmente, nel ruolo attribuito agli enti locali di assoluto sostegno allo sviluppo turistico svolto dalla società degli impianti di risalita del comprensorio del Monte Rosa, in particolare sciistico invernale, per il territorio dell’alta Valle del Lys. Finalità questa espressamente prevista nello statuto comunale dell’ente. In parallelo, il Comune intende sostenere lo sviluppo e il consolidamento del mercato del lavoro locale rappresentato dalla Società stessa, fondamentale e di tutto rilievo per il contesto socioeconomico locale. In tal senso, la partecipazione, pur nella intrinseca irrilevanza sopraggiunta, pari allo 0,003%, a fronte della*

*progressiva “diluizione”, dovuta ai ricorrenti aumenti di capitale, non più sottoscritti dall’Ente locale, continua a ricoprire un significato di sostegno politico-amministrativo all’azione socio-economica della società. In particolare, per quanto attiene l’esercizio degli impianti a fune, oggetto sociale di Monterosa S.p.A., si dà atto che la Regione Autonoma Valle d’Aosta è intervenuta con propri provvedimenti normativi, al fine di garantire la continuità dell’erogazione del servizio di trasporto funiviario, essenziale per le comunità e l’economia locali. Gli elementi di cui sopra e le informazioni citate in premessa dimostrano pertanto che la società Monterosa S.p.A. produce servizi di interesse generale anche per l’Ente, rispettando i precetti di cui all’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)”*

La Sezione, in continuità con i precedenti referti, ritiene sufficientemente motivata la scelta di mantenere tale partecipazione, di cui detiene una quota poco rilevante, tenuto conto del complessivo contesto socio-economico di riferimento.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all’Ente l’estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall’analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l’Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L’Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di GIGNOD**

Il Comune ha approvato con deliberazione n. 43/2021 la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020. La situazione risulta identica a quella registrata nella precedente revisione periodica.

Il Comune, infatti, detiene tre partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- INVA S.p.A. (0,0098%);
- CELVA (1,19%);
- Società Cooperativa Elettrica Gignod, siglabile CEG 2,77%.

L’Ente ha stabilito di mantenerle tutte senza azioni di razionalizzazione, considerando, peraltro, che nessuna ricade in una delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del TUSP.

Per quel che riguarda la CEG, l’Ente ritiene di mantenere la partecipazione in quanto

*“la società risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente in quanto la tipologia dei beni e servizi erogati/gestiti dalla stessa rientra nelle finalità istituzionali del*

Comune, rispettando in molteplici maniera i precetti di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.).

La Sezione ritiene sufficientemente motivate le scelte operate dal Comune di Gignod di mantenere le partecipazioni detenute.


Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di GRESSAN**

Il Comune ha approvato la ricognizione ordinaria delle società partecipate con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 29 dicembre 2021, nei termini prescritti dalla normativa, decidendo di mantenere senza interventi le partecipazioni detenute.

La situazione delle partecipazioni detenute rimane invariata rispetto alle precedenti revisioni ed è illustrata nel grafico seguente:



Relativamente alla società Envers, l'Ente ne motiva il mantenimento in quanto rientra nella previsione dell'art. 4, comma 2, lett. a), specificando che *"la società fornisce servizi strumentali allo svolgimento di compiti e funzioni previste dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54"*.

Fornisce, inoltre, un'elencazione delle valutazioni effettuate, segnalando il rispetto del nesso di strumentalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) del TUSP; il rispetto dei requisiti e presupposti per il mantenimento di cui al secondo comma dell'articolo 20; risultati economici positivi nell'ultimo quinquennio. Circa l'andamento della gestione, precisa che

*“i ricavi sono in linea con quelli degli anni precedenti; i costi relativi agli organi di amministrazione e controllo sono costanti; la società non chiede contributi/quote associative.”*

Precisa, inoltre, che *“la peculiarità della gestione, come l'esercizio di attività di natura commerciale (farmacie), conferisce all'organismo la capacità di produrre benefici economici a vantaggio degli Enti, oltre alla razionalizzazione dei costi strutturali nella gestione integrata di più servizi in ambito intercomunale. La tipologia dell'attività prevalente non è compatibile con la gestione diretta e l'ausilio di forme associative alternative che limiterebbero la flessibilità gestionale in capo agli Enti, nonché il raggiungimento di economie di scala rispetto all'ambito territoriale che si estende su 4 comuni. La gestione ha finora prodotto risultati positivi”*.

Relativamente ai dati economici della partecipata, si rimanda a quanto già indicato nel paragrafo dedicato al Comune di Charvensod, detentore di un'ulteriore quota.


La Sezione ritiene sufficientemente motivate le scelte operate dal Comune di Gressan di mantenere le partecipazioni detenute.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di GRESSONEY-LA-TRINITE'**

L'Ente ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 29 dicembre 2021, la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute. Al 31 dicembre 2020, la situazione delle partecipazioni è sostanzialmente identica all'anno precedente, con tre partecipazioni dirette e due partecipazioni indirette:



L'Ente ha deliberato il mantenimento senza interventi delle predette partecipazioni.

Relativamente alla partecipazione nella società Monterosa, nella quale l'Ente detiene n. 381.265 azioni, il cui valore nominale è pari a euro 0,18 ciascuna, per un importo complessivo di euro 68.627,7 (381.265 azioni per € 0,18 euro per azione). Tra le motivazioni addotte per il mantenimento, l'Ente specifica che il TUSP, all'articolo 4, comma 7, ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalentemente *“la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico – sportiva esercitata in aree montane.”* Evidenzia *“il ruolo attribuito agli enti locali di assoluto sostegno allo sviluppo turistico svolto dalla società degli impianti di risalita del comprensorio del Monte Rosa, in particolare sciistico invernale, per il territorio dell'alta Valle del Lys.* In parallelo, il Comune intende sostenere lo sviluppo e il consolidamento del mercato del lavoro locale rappresentato dalla Società stessa, fondamentale e di tutto rilievo per il contesto socio-economico.

La Sezione ritiene sufficienti le motivazioni addotte in merito al mantenimento della società di impianti a fune, sostanzialmente analoghe a quelle riportate da altri Enti che detengono analoghe partecipazioni, stante la strategicità degli impianti a fune per il tessuto socio-economico della Regione, come peraltro già evidenziato nei precedenti referti.


Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.



## Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN

Con deliberazione n. 33 del 30 dicembre 2021, il Comune ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute, così come illustrato nel grafico sottostante:



L'Ente ha deliberato il mantenimento delle suddette partecipazioni senza interventi di razionalizzazione.

Per quanto riguarda la partecipazione nella società Gressoney Sport Haus S.r.l., la società presenta le criticità di cui alle lettere b) e d) del comma 2 dell'art. 20 del TUSP (cinque amministratori e tre dipendenti, fatturato medio sottosoglia, già oggetto di osservazioni nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione a causa della assenza di giustificazioni in merito al mantenimento).

La società in questione, costituita per la gestione dell'impianto sportivo denominato "Gressoney Sport Haus", "concede gratuitamente, nel raggiungimento degli obiettivi di mandato in tema di politiche sociali, l'utilizzo della palestra alle classi della scuola primaria e della scuola secondaria di Gressoney-Saint-Jean, nonché a canoni ridotti anche ad associazioni, non aventi scopo di lucro. Saltuariamente la struttura viene affittata per eventi sportivi e turistici, in sinergia con l'attività dell'Amministrazione, che in alcuni casi ne cura l'organizzazione. La suddetta società è stata inizialmente costituita con atto a rogito notaio Marzani, rep. 5737 - n. 2486 di raccolta, in data 3 febbraio 2003, tra il Comune di Gressoney-Saint-Jean, la società Golf Gressoney s.r.l. e il Consorzio Gressoney Monte Rosa; con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27.08.2012 veniva acquisito, a titolo gratuito, da parte del Comune, il 4% delle quote societarie detenute dalla



società Golf Gressoney s.r.l. e dal Consorzio Turistico Gressoney Monte Rosa, come da atto di acquisto del 07/03/2013, registrato ad Aosta in data 12/03/2013 al n. 6, con la conseguente trasformazione della società in "Gressoney Sport Haus S.r.l. a socio unico".

L'Ente ha fornito i seguenti dati sulla società:

Numero medio dipendenti (e)	3
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	5
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	42.681,00
Compensi amministratori	10.500,00
Compensi componenti organo di controllo	/

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2020	6.873,00
2019	1.457,00
2018	4.844,00
2017	9.511,00
2016	-8.596,00

FATTURATO	
2020	120.226,00
2019	133.821,00
2018	136.454,00
FATTURATO MEDIO	130.167,33

Sulla base dei dati, risulta evidente il permanere delle due criticità già evidenziate nei precedenti referti (lettere b) e d) del comma 2 dell'art. 20 del TUSP: cinque amministratori e tre dipendenti; fatturato medio sotto soglia).

Il Comune ha deciso di mantenere la partecipazione, specificando di voler intraprendere azioni volte al superamento di tali criticità. A tal riguardo, nella relazione di accompagnamento alla revisione ordinaria delle partecipazioni il Comune sottolinea che nel corso dell'anno 2020 è stato approvato lo studio di fattibilità relativo all'intervento di rifunzionalizzazione a centro benessere di parte delle aree coperte ed esterne dell'edificio denominato "Sport Haus", con un investimento programmato pari a oltre 12 milioni di euro, da finanziare mediante la ricerca di un investitore privato con la procedura del Partenariato Pubblico Privato. L'Ente specifica che il revisore dei conti, nel parere sul rendiconto dell'esercizio 2020, ha formulato una precisa raccomandazione per regolarizzare la posizione della società in relazione al numero degli amministratori della società, alla nomina di un revisore contabile, ad un approfondimento sull'organizzazione futura della

stessa, anche alla luce di quanto segnalato nella deliberazione di questa Sezione n. 12/2020. L'amministrazione comunale ha quindi segnalato che *"ha in corso le procedure per regolarizzare la posizione della società relativamente alla prima raccomandazione del revisore dei conti, ovvero in merito alla riduzione del numero di amministratori rispetto al numero dei dipendenti, come disposto dall'articolo 20, comma 2, lettera b) del D.lgs. 175/2016"*. L'Ente ha approvato un avviso per la selezione di un Amministratore Unico alla fine del 2021.

In merito alla raccomandazione del revisore sull'organizzazione futura della società, l'Ente precisa che *"l'Amministrazione comunale, verificato il livello di vetustà e ammaloramento dell'immobile e appurata l'impercorribilità della soluzione progettuale ipotizzata dalla precedente Amministrazione- non solo per l'ammontare dell'investimento iniziale ma anche per la sua insostenibilità nel lungo periodo, ha stanziato cospicue risorse, integrate da finanziamenti statali e regionali, al fine di:*

- *effettuare una manutenzione straordinaria dell'immobile (in particolare degli impianti tecnologici);*
- *effettuare una revisione architettonica volta a ottimizzare gli spazi;*
- *effettuare interventi di efficientamento energetico, ambientale ed economico, al fine di un contenimento dei costi ordinari di manutenzione e delle utenze"*.

Infine, lo stesso Comune specifica che *"l'avvio degli approfondimenti sull'organizzazione della struttura, richiesti dal revisore dei conti, anche alla luce della deliberazione n. 12 del 28 luglio 2020 della Corte dei Conti, potranno, pertanto, avvenire a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della struttura ricreativo-sportiva di interesse regionale, prevista - secondo il cronoprogramma dell'opera - nell'anno 2026"*.

Al riguardo, la Sezione, nel prendere atto delle raccomandazioni del revisore e delle conseguenti scelte operate dall'Ente, ha invitato il medesimo, con lettera del 29 giugno, con la quale sono state chieste deduzioni/osservazioni al presente referto, a fornire aggiornamenti sulla situazione della partecipazione detenuta. L'Ente, con nota del 15 luglio 2022, ha fornito ulteriori elementi, specificando di aver provveduto alla nomina dell'Amministratore unico e del Revisore contabile della Società.

Con riferimento alla seconda raccomandazione del revisore in merito all'organizzazione futura della stessa, al fine del superamento della criticità di cui alla lettera d) del comma 2

dell'art. 20 del TUSP (fatturato medio sottosoglia), l'Ente ha riportato gli interventi realizzati e in corso di realizzazione:

- *“realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali ad uso ambulatoriale e ad uso alloggio per custode presso la struttura denominata “Sport Haus” nel Comune di Gressoney-Saint-Jean, come da Certificato di Regolare Esecuzione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 10.03.2022. A tal riguardo si comunica che con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 18.02.2022 è stata approvata bozza di convenzione tra il Comune di Gressoney-Saint-Jean, la società Gressoney Sport Haus S.r.l. a s.u. e l'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'utilizzo di locali da destinare ad ambulatorio medico, fruibile e aperto al pubblico dal 14 febbraio 2022. La società Gressoney Sport Haus ha pubblicato in data 08.06.2022 il bando per l'affidamento di mansioni di custodia, sorveglianza e pulizia dell'immobile denominato “Sport Haus”, con assegnazione di alloggio di servizio, periodo dal 01.08.2022 al 31.07.2026. Sono in corso le procedure di valutazione delle candidature pervenute;*


- *sono in corso di realizzazione i lavori di efficientamento energetico e incremento dell'uso di energie rinnovabili (impianto fotovoltaico - Lotto n. 1) la cui conclusione è prevista per il mese di ottobre 2022, in gran parte finanziati dal contributo statale per l'efficientamento energetico di cui all'art. 1, comma 29, della legge 160/2019”.*

L'Ente ha, inoltre, precisato che *“gli approfondimenti richiesti sull'organizzazione della struttura potranno avvenire a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della struttura ricreativo-sportiva di interesse regionale, prevista – secondo il cronoprogramma aggiornato dell'opera – nell'anno 2026”* e che intende *“fornire indicazioni alla società in-house per procedere alla locazione di ulteriori spazi all'interno della struttura, quali quelli ad uso attività paramediche (a titolo esemplificativo: fisioterapista, osteopata, ...) e i locali bar, al fine di incrementare la redditività dell'immobile”.*

La Sezione prende atto di quanto precisato dall'Ente in merito alle iniziative in corso, da aggiornare in occasione della prossima revisione ordinaria.

### **Comune di HONE**

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 44/2021, nei termini prescritti, l'Ente ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, così come di seguito riepilogato.



In continuità con le precedenti revisioni, il Comune ha deciso il mantenimento delle suddette partecipazioni senza interventi di razionalizzazione.

La Sezione conferma quanto già deliberato allorquando ha ritenuto che risulti sufficientemente motivata la partecipazione nella società Monterosa S.p.A.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di INTROD**

Il Comune di Introd ha adottato la deliberazione n. 50 del 30 dicembre 2021, con la quale, nei termini prescritti, il Consiglio comunale ha approvato l'analisi e la revisione dell'assetto complessivo delle società partecipate detenute. Risulta acquisito, come indicato nelle premesse dell'atto, il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

L'Ente ha deciso di mantenere, senza alcuna azione di razionalizzazione, le partecipazioni detenute in: INVA S.p.A., CELVA s.c.r.l., nonché le partecipazioni dirette detenute nelle società idroelettriche Meyes S.r.l. e Electrorhêmes S.r.l., in linea di continuità con le precedenti revisioni periodiche.

Nel dettaglio, relativamente alla società Electrorhêmes S.r.l., come indicato dall'Ente, la società presenta l'unica criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), tenuto conto che non necessita di dipendenti in quanto affida a una ditta specializzata in centrali idroelettriche l'attività di gestione amministrativa. In merito, l'Ente specifica che *“tale forma esternalizzata è sempre più diffusa nell'ambito anche degli enti pubblici, a causa della sempre maggiore specializzazione richiesta e assicura la possibilità di modulazione dei servizi nel tempo senza sovraccaricare l'ente di dipendenti che genererebbero spese maggiori e, soprattutto, non comprimibili in caso di fluttuazione delle esigenze.”*

Rispetto agli anni passati, nel 2020 la società in argomento non ha distribuito utili *“pur avendone realizzati per € 745.763,31, ma ha accantonato l'intero importo a riserva ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito), art. 1, comma 2, lett. i).”*. L'Ente ha precisato, inoltre, che *“nel 2021 sono stati accertati sul bilancio del comune € 64.760,00”* quali utili derivanti dall'esercizio 2020.

Nella relazione tecnica allegata alla revisione, il Comune illustra i dati economico-finanziari della società Electrorhêmes S.r.l., mettendo in rilievo che la società *“risulta ampiamente patrimonializzata e ha sempre garantito un'ottima redditività”*.

Mette conto specificare che, nelle premesse della deliberazione consiliare n. 50/2021, il Segretario comunale, nell'esprimere il parere favorevole in merito alla legittimità del mantenimento delle prime delle tre società partecipate, con riferimento alla società Meyes S.r.l., *“pur riconoscendo l'opportunità della scelta dell'amministrazione di mantenerla senza interventi in considerazione dell'indubbio vantaggio sul bilancio comunale e riconoscendo altresì la legittimità dell'oggetto sociale ai sensi dell'art. 4 del TUSP e la validità delle motivazioni espresse e riportate nelle schede 03.02 e 04 relativamente al fatto che la società risulti priva di dipendenti e al fatto che essa svolga attività assimilabile, ma non uguale, rispetto alla società Electrorhêmes srl, si evidenzia la sussistenza delle criticità in merito alla quota minima posseduta dal soggetto privato ai sensi dell'art. 17, comma 1, del TUSP, che, peraltro, comporta un indubbio vantaggio economico per il Comune grazie a una maggiore quota di riparto di utili”* e all'importo del fatturato che non supera il milione di euro quale media sul triennio 2017- 2018-2019, che peraltro è mitigata dalla tendenza all'aumento generale ed è soggetta a una fluttuazione annua derivante da un elemento (quantità di acqua turbinabile) su cui non si può intervenire”.

Ciò premesso, l'Ente delibera il mantenimento della società e, a sostegno della scelta operata, indica che *"- in nessuno degli esercizi precedenti è stato necessario che il Comune ripianasse delle perdite della società, né che costituisse fondi vincolati a garanzia della copertura di perdite; - la convenienza economica della partecipazione risiede nella potenzialità di produzione energetica, in special modo a seguito dell'avvio del sito di produzione di Créton che di conseguenza permetterà un maggiore fatturato e la ripartizione di maggiori utili."*

Come segnalato dall'Ente, la società, nell'ultimo decennio, ha distribuito al Comune di Introd un dividendo annuo variabile tra 36.000 e 28.000 euro, per cui *"è evidente che sottrarre tali somme dal bilancio di previsione costituirebbe una grave compressione delle possibilità di spesa dell'Ente, anche tenuto conto delle dimensioni ridotte di bilancio"*.


La Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione nelle due società idroelettriche, pur in presenza di alcune criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, ritenendo sufficientemente esplicitate le motivazioni addotte dall'Ente, come peraltro già rilevato nelle precedenti deliberazioni. E', inoltre, condivisibile la scelta in considerazione della redditività e della convenienza economica della partecipazione, come sottolineato dall'Ente.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di ISSIME**

La revisione periodica è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29 dicembre 2021. L'Ente possiede le seguenti partecipazioni al 31 dicembre 2020:



Il Comune ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni con motivazioni analoghe a quelle a quelle già esaminate per altri enti, con particolare riferimento alla società Monterosa S.p.A. La società non ricade in alcuna delle criticità previste dal dettato normativo; l'Ente, inoltre, a dimostrazione che la partecipata produce servizi di interesse generale, rispettando i criteri di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, nel prospetto allegato alla citata deliberazione n. 26/2021 specifica che *"le motivazioni che hanno indotto il Comune di Issime ad acquistare titoli azionari di Monterosa S.p.A., risiedono, principalmente, nel ruolo attribuito agli enti locali di assoluto sostegno allo sviluppo turistico svolto dalla società degli impianti di risalita del comprensorio del Monte Rosa, in particolare sciistico invernale, per il territorio dell'alta Valle del Lys. Finalità questa espressamente prevista nello statuto comunale dell'ente"*. Aggiunge, inoltre, che *"il Comune intende sostenere lo sviluppo e il consolidamento del mercato del lavoro locale rappresentato dalla Società stessa, fondamentale e di tutto rilievo per il contesto socio economico locale"* e, infine, che *"per quanto attiene l'esercizio degli impianti a fune, oggetto sociale di Monterosa S.p.A., si dà atto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta è intervenuta con propri provvedimenti normativi, al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio di trasporto funiviario, essenziale per le comunità e l'economia locali"*.

A fronte delle argomentazioni addotte dal Comune di Issime, la Sezione ritiene sufficientemente motivate le scelte operate dall'Ente.




Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di JOVENÇAN**

L'Ente ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 72/2021, la ricognizione delle partecipazioni detenute, che risultano essere le seguenti:



Il Comune ha deciso il mantenimento di tutte e tre le partecipazioni dirette detenute, in continuità con quanto fatto nelle precedenti revisioni ordinarie. Relativamente alla società Envers s.r.l., il Comune ne giustifica il mantenimento in quanto *“la società fornisce servizi strumentali allo svolgimento di compiti e funzioni previste dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54”* e elenca puntualmente che la società rispetta il *“nesso di strumentalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) del TUSP nonché “i requisiti e presupposti per il mantenimento di cui al secondo comma dell'articolo 20”*. Specifica, inoltre, che la società registra risultati economici positivi nell'ultimo quinquennio con i ricavi che permangono in linea con quelli degli anni precedenti e che non sono richiesti contributi o quote associative. In particolare, l'Ente, in analogia a quanto fatto dagli altri Comuni soci, specifica inoltre che *“la peculiarità della gestione, come l'esercizio di attività di natura commerciale (farmacie), conferisce all'organismo la capacità di produrre benefici economici a vantaggio degli Enti, oltre alla razionalizzazione dei costi strutturali nella gestione integrata di più servizi in ambito intercomunale. La tipologia dell'attività prevalente non è compatibile con la gestione diretta e l'ausilio di forme associative alternative che*



*limiterebbero la flessibilità gestionale in capo agli Enti, nonché il raggiungimento di economie di scala rispetto all'ambito territoriale che si estende su 4 comuni. La gestione ha finora prodotto risultati positivi."*

Relativamente alla situazione economica della società, si rimanda a quanto già indicato per il Comune di Charvensod e Gressan, detentori di analoghe partecipazioni come illustrato precedentemente.

La Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall'Ente in merito alle scelte operate, anche tenuto conto della solidità finanziaria della società e degli interessi perseguiti dalla stessa.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di LA THUILE**

L'Ente ha approvato la revisione periodica con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 22 dicembre 2021. La situazione rimane immutata rispetto alle precedenti revisioni ordinarie, in quanto il Comune detiene, oltre alle partecipazioni in INVA S.p.A. e CELVA, anche una partecipazione nella società Funivie Piccolo San Bernardo (6,71%). L'Ente ha deliberato il mantenimento senza interventi di tutte e tre le partecipazioni.

L'Ente ne motiva il mantenimento alla luce di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 4 del TUSP (partecipazione in una società per la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva) e in considerazione dell'importanza strategica che essa riveste per lo sviluppo turistico del paese *"in quanto negli anni ha predisposto seggiovie di nuova concezione, potenziato l'inevamento programmato con 400 cannoni e omologato la pista n. 3, (...) per le competizioni di discesa libera di coppa del mondo"*.

La Sezione invita l'Ente a porre maggiore attenzione in sede di compilazione delle schede relative alle linee di indirizzo predisposte dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti in quanto nel foglio n. 4 denominato "Mantenimento senza interventi di razionalizzazione", nella sezione Motivazioni della scelta, nella riga dedicata alla società

Funivie Piccole San Bernardo sono riportate le motivazioni addotte per la società In.Va S.p.A.


Cionondimeno, tenuto conto di quanto indicato nella deliberazione di approvazione, la Sezione prende atto delle motivazioni delle scelte effettuate, in relazione alla previsione normativa del TUSP e alla strategicità della partecipazione in Funivie Piccolo San Bernardo, come illustrata dall'Ente.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di MORGEX**

L'Ente ha approvato la revisione ordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30 dicembre 2021. L'Ente possiede le medesime partecipazioni detenute già nella precedente revisione ordinaria in INVA S.p.A. (quota di partecipazione 0,0098%), in CELVA (quota di partecipazione 1,19%) e nella società Le Brasier S.r.l. (con una quota di partecipazione del 15,49). In particolare, per quest'ultima l'Ente dichiara di possederla ancora in quanto la procedura di alienazione ha avuto esito negativo. La situazione, al 31 dicembre 2020, è pertanto rappresentata nel grafico sottostante:



L'Ente ha deciso di mantenere le due partecipazioni in INVA S.p.A. e in CELVA e ha confermato l'intenzione di alienare quella detenuta nella società Le Brasier S.r.l., che esercita la propria attività nel campo della produzione e fornitura di acqua calda mediante un impianto di teleriscaldamento alimentato con fonti rinnovabili (biomasse legnose).

Il Comune indica le medesime motivazioni della scelta, già comunicate in sede della precedente revisione ordinaria, specificando che *“pur continuando a ritenere che la società*

*svolga un servizio di interesse generale coerente con le finalità istituzionali dell'ente (...) non parrebbero essere più integrate, sulla base delle disposizioni dettate dal TUSP, le condizioni richieste per il mantenimento della quota societaria. Tale quota, peraltro, essendo minoritaria, potrebbe non consentire un controllo pregnante sulla società medesima tale da determinare le condizioni di accesso al servizio. L'assenza di personale dipendente, inoltre, malgrado la gestione sia affidata ad un unico amministratore, integra, di per sé, una delle condizioni per le quali il TUSP prevede la dismissione della partecipazione."*

Relativamente alle modalità con cui attuare l'alienazione, il Comune specifica che "procederà a raccogliere manifestazioni di interesse all'acquisto della quota". Nel Portale Partecipazioni, nella scheda della società, è indicato che la procedura ad evidenza pubblica è stata avviata il 20 maggio 2022.

La Sezione invita l'Ente a fornire aggiornamenti sullo stato della procedura di alienazione all'atto della prossima revisione ordinaria da attuarsi entro il 31 dicembre 2022.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## **Comune di OLLOMONT**

Il Comune ha approvato, con deliberazione n. 38/2021, la ricognizione delle partecipazioni dirette detenute al 31 dicembre 2020, secondo quanto riportato nel sottostante grafico:



Oltre alle partecipazioni in INVA S.p.A. (0,0098%) e in CELVA (1,19%), di cui delibera il mantenimento, il Comune detiene due partecipazioni dirette, una nella società di impianti a fune Pila S.p.A. (0,0018%) e una nella società di produzione idroelettrica Si.Vo. S.r.l. (con una quota del 23%), che, al pari di altre società dello stesso settore, presenta la criticità di cui

all'art. 20, comma 2, lett. b), avendo un amministratore e nessun dipendente. Il Comune ha deliberato il mantenimento delle due partecipazioni, motivando la scelta in base alle disposizioni di cui all'art. 24 del TUSP, comma 5-bis, a norma del quale *“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”*. La Sezione, nel corso del controllo della revisione dello scorso anno (cfr. deliberazione n. 13/2021), aveva invitato l'Ente a valutare con maggiore attenzione la strategicità e la convenienza economica delle proprie partecipazioni, motivando con maggiore adeguatezza le scelte future.

Il Comune, rispetto all'anno precedente, aggiunge, tra le motivazioni per il mantenimento delle società, il fatto che rientrino nella deroga di cui all'art. 4, comma 7, del TUSP e che determinino un'entrata annuale per i bilanci dell'Ente.

La Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall'Ente.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di OYACE**

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 41/2021, l'Ente ha approvato, nei termini prescritti, la ricognizione ordinaria delle quattro partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- INVA S.p.A (0,0098%);
- CELVA (1,19%);
- S.I.T. S.r.l. (Società idroelettrica Tornalla): quota del 49%;
- Bois de Gris S.r.l. (80%).

Il Comune detiene, inoltre, per il tramite della Bois de Gris S.r.l., una partecipazione indiretta nella Banca popolare di Sondrio S.c.p.A. Il quadro delle partecipazioni dell'Ente è rimasto quindi immutato rispetto alla precedente revisione.

Relativamente alle due società idroelettriche, per le quali ricorre la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (un amministratore e nessun dipendente) del TUSP, l'Ente ne delibera il mantenimento in base alla deroga di cui all'art. 24, comma 5-bis, del TUSP in analogia al Comune di Ollomont. L'Ente ritiene giustificata la scelta del mantenimento della società Bois de Gris (per la quale ricorre l'ulteriore criticità del fatturato medio inferiore a quanto richiesto dalla normativa) pur in presenza di alcune criticità di cui all'art. 20 *"in considerazione della redditività e della convenienza economica delle partecipazioni"*.


La Sezione prende atto delle motivazioni dell'Ente e invita a prendere le opportune misure o a motivare con maggiore adeguatezza le scelte future, tenuto conto che le due società idroelettriche, come segnalato dal medesimo Ente, svolgono attività analoghe e simili (art. 20, comma 2, lett. c), del TUSP).

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di POLLEIN**

Con deliberazione n. 58/2021, il Consiglio comunale di Pollein ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020. La situazione, immutata rispetto alla precedente revisione, è illustrata nel grafico seguente:



Il Comune ha confermato la dismissione della partecipazione nella società Autoporto, specificando che *“in esecuzione di quanto previsto col provvedimento di ricognizione approvato nell'anno precedente, ha attivato una procedura pubblica per l'alienazione delle quote detenute nella società Autoporto Valle d'Aosta s.p.a.; tale procedura è andata deserta. Considerato, pertanto, che il Comune ha intenzione di attivarsi al fine di esercitare il suo diritto a essere liquidato dalla società medesima, così come previsto, dalle disposizioni legislative vigenti, non essendo riuscito a vendere le quote di sua proprietà. Il Comune, infatti, con nota del 07/09/2021, ha confermato a Finaosta la volontà di procedere alla dismissione delle azioni possedute nella società Autoporto s.p.a., nel rispetto dell'art. 10 del T.U.S.P., come da corrispondenza intercorsa tra il Comune e la Finaosta s.p.a. confermando il valore di alienazione derivante dalla relazione valutativa approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n 72 del 12/09/2018 e riservandosi, nel caso di mancata congruità dell'offerta economica proposta da parte di Finaosta S.p.A., di esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 8 dello Statuto della Società Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.”*.

Relativamente alla partecipazione nella società Envers, l'Ente ne ribadisce il mantenimento con motivazioni analoghe a quelle utilizzate dagli altri enti locali soci.

La Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall'Ente in merito alle scelte operate, anche tenuto conto della solidità finanziaria della società e degli interessi perseguiti dalla stessa.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.


L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di PONTBOSET**

Con deliberazione n. 43/2021, il Comune di Pontboset ha deliberato la revisione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020. La situazione rimane sostanzialmente invariata rispetto alle precedenti rilevazioni, in quanto il Comune detiene tre partecipazioni dirette:

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. in misura pari al 1,19%;
- INVA S.p.A. in misura pari al 0,0098%;
- MONTEROSA S.p.A. in misura pari al 0,1439%.

L'Ente indica anche due partecipazioni indirette detenute per il tramite della Monterosa S.p.A, come meglio rappresentato nel grafico trasmesso dall'Ente stesso:



L'Ente ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni detenute, indicando che le stesse sono ammesse dal dettato legislativo vigente e che, pertanto, non è tenuto a intraprendere alcuna attività di razionalizzazione, fusione o soppressione delle medesime.

Per quel che concerne la Monterosa S.p.A., il Comune nelle schede allegate alla revisione precisa che la società rientra in quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lett. c) (svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società simili, indicando Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A, Funivie Monte Bianco S.p.A., Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., Cervino S.p.A. e Pila S.p.A.), pur sottolineando che *“la società svolge attività apparentemente analoga alle altre società esercenti impianti a fune, ma senza una reale sovrapposizione con esse. Questo perché i comprensori gestiti sono situati in un'area geografica distinta dalle vallate degli altri comprensori, con caratteristiche ambientali, di offerta e target turistici differenti”*.

Precisa, inoltre, che nel passato sono già state realizzate le fusioni, per incorporazione, nella Monterosa S.p.A., delle società, a partecipazione pubblica, di gestione dei comprensori minori a carattere locale, situati nelle stesse vallate del comprensorio principale, limitando la sovrapposizione di attività analoghe e ottenendo significativi risparmi di gestione. L'Ente sottolinea che la partecipazione in Monterosa S.p.A. decorre dal 2013, *“a seguito dell'incorporazione della società per azioni Funivie di Champorcher, pur nella intrinseca irrilevanza sopraggiunta, a fronte della progressiva “diluizione”, dovuta ai ricorrenti aumenti di capitale, non*



*più sottoscritti dall'Ente locale, continua a ricoprire un significato di sostegno politico-amministrativo all'azione socio-economica della società".*

La Sezione ritiene le motivazioni addotte dall'Ente sufficienti, tenuto conto dell'importanza strategica del settore degli impianti a fune per il tessuto economico-sociale del territorio.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di PRE-SAINT-DIDIER**

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2021, l'Ente ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, acquisendo il parere favorevole del revisore dei conti. Nel citato atto, l'Ente conferma tutte le ricognizioni sinora effettuate a partire dal 2017, riprendendo le motivazioni ivi espresse, tenuto conto che *"la situazione non è mutata"*.

Il Comune detiene, infatti, le seguenti partecipazioni:

- CELVA, partecipazione all' 1,19%;
- INVA S.p.A., partecipazione allo 0,0098%;
- Valdigne Energie S.r.l., partecipazione al 25%.

La società Valdigne Energie S.r.l. presenta la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), relativamente ad un numero di amministratori pari a uno, rispetto ai dipendenti, che risultano pari a zero; l'Ente ne ha, tuttavia, deliberato il mantenimento, in continuità con gli anni precedenti.

La Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la predetta partecipazione, pur in presenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, peraltro comune a molte delle società operanti nel settore della produzione di energia elettrica.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono



emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di RHEMES-NOTRE-DAME**

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 57/2021, è stata approvata la revisione ordinaria, per la quale il Comune ha acquisito il parere dell'organo di revisione.

Al 31 dicembre 2020, la situazione delle partecipazioni possedute, in continuità con gli anni precedenti, è di seguito rappresentata:

Denominazione	Oggetto sociale	Partecipazione diretta o indiretta	Quota	Controllo
INVA s.p.a.	Società <i>in house</i> finalizzata alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi nonché di gestione degli appalti quale centrale di Committenza Unica per i propri azionisti.	Diretta	0,0098%	Si – controllo analogo congiunto potenziale
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta	Il consorzio costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio permanente degli Enti Locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli Enti Locali nell'ambito del Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta. In particolare offre servizi di formazione e consulenza agli enti locali	Diretta	1,19%	Si – controllo analogo congiunto
Electrorhemes srl	Società per la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica	Diretta	16,19%	No
PILA spa	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	Diretta	0,0595	No

Il Comune ha deciso di mantenere senza interventi tutte le partecipazioni detenute. Con particolare riferimento alla società Electrorhêmes S.r.l., che presenta la criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP (numero di amministratori pari a cinque rispetto all'assenza dei dipendenti), l'Ente precisa che la società non ha dipendenti *"in quanto affida la gestione amministrativa a ditta specializzata in centrali idroelettriche."* L'Ente specifica, inoltre, che non ha sostenuto oneri connessi alla partecipazione, la società è patrimonializzata e ha sempre garantito un'ottima redditività.

Valgono le medesime considerazioni già espresse anche per il Comune di Introd, detentore di un'altra quota di partecipazione.

Il mantenimento della partecipazione nella società Pila S.p.A. risulta giustificato dall'Ente, come già per la precedente revisione, in quanto *“il mantenimento della partecipazione da parte del comune, tenuto anche conto della irrisoria quota detenuta, pur non essendo pienamente coerente con lo spirito del D.Lgs 175/2016, non presenti criticità a fronte dei potenziali vantaggi di integrazione con il sistema di biglietteria regionale”*. La società non presenta peraltro nessuna delle criticità di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Come già evidenziato nella deliberazione n. 13/2021, relativa all'esame della precedente revisione ordinaria, la Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione nella società idroelettrica, ritenendo sufficienti le motivazioni addotte dall'Ente.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di RHEMES-SAINT-GEORGES**

L'Ente ha approvato la revisione ordinaria, nei termini prescritti, con deliberazione del Consiglio comunale n. 55/2021. La situazione non è mutata rispetto a quella registrata nella precedente revisione. Il Comune detiene, infatti, al 31 dicembre 2020, le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Oggetto sociale	Partecipazione diretta o indiretta	Quota	Controllo
INVA s.p.a.	Società <i>in house</i> finalizzata alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi nonché di gestione degli appalti quale centrale di Committenza Unica per i propri azionisti.	Diretta	0,0098 %	Sì – controllo analogo congiunto potenziale
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta	Il consorzio costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio permanente degli Enti Locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli Enti Locali nell'ambito del Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta. In particolare offre servizi di formazione e consulenza agli enti locali	Diretta	1,19%	Sì – controllo analogo congiunto
Electrorhêmes srl	Società per la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica	Diretta	16,19%	No

L'Ente ha deliberato di mantenere le tre partecipazioni senza alcuna azione di razionalizzazione, pur in presenza, per quel che riguarda la società idroelettrica Electrorhêmes S.r.l., della criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, come già ampiamente illustrato nel caso dell'altro Comune detentore di analoga partecipazione.

In merito a tale aspetto, l'Ente conferma che la società affida a terzi la gestione dei servizi amministrativi e non necessita di personale.

La Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione nella società idroelettrica, pur in presenza della citata criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, ritenendo sufficienti le motivazioni addotte dall'Ente. Il superamento della criticità del personale comporterebbe oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore. La Sezione ritiene, inoltre, condivisibile la scelta in considerazione della convenienza economica della partecipazione e dell'assenza di oneri a carico del bilancio dell'Ente.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## **Comune di SAINT-CHRISTOPHE**

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 77/2021, l'Ente ha adottato il piano di razionalizzazione delle società partecipate detenute al 31 dicembre 2020, decidendo di mantenere, senza intraprendere alcuna azione di razionalizzazione, la partecipazione nelle seguenti società:

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. - CELVA (1,19%);
- INVA S.p.A. (0,0098%);
- Cooperativa Elettrica Gignod (CEG) partecipata direttamente allo 0,22%.

Il Comune ha deciso di mantenere la predetta partecipazione, con le medesime motivazioni addotte nella precedente revisione, poiché la società risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali e poiché *“la tipologia dei beni e dei servizi erogati/gestiti dalla stessa rientra nelle finalità istituzionali del Comune, rispettando in molteplici materia i precetti di cui all'art. 4 del D. lgs. 175/2016 (TUSP)”*.

La Sezione ritiene sufficientemente motivata la scelta operata dall'Ente, in continuità con quanto effettuato nelle precedenti revisioni.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## **Comune di SAINT-OYEN**

Il Comune, con deliberazione n. 27 del 30 dicembre 2021, ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, nel rispetto dei termini prescritti dalla normativa e aderendo allo specifico invito formulato dalla Sezione in sede di verifica della precedente revisione ordinaria che era stata approvata in ritardo.

All'esito della revisione, in continuità con l'anno precedente, il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta
IN.VA S.p.a.	0,0098	Produzione di SW non connesso all'edizione
CELVA Soc. Coop.	1,19	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali, amministrazione finanziaria, regionali e provinciali e comunali
PILA S.p.a.	0,4277	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
SAINT RHEMY EN BOSSES ENERGIE - SRB ENERGIE S.r.l.	19,00	Produzione di energia elettrica
ETROUBLES ENERGIE S.r.l.	10,00	Produzione di energia elettrica

In merito alle partecipazioni detenute nella Saint-Rhémy-en-Bosses Energie S.r.l. e nella Etroubles Energie S.r.l., la Sezione, nella deliberazione n. 13/2021, concordando con il parere del Segretario del Comune, aveva sottolineato la necessità di specifici interventi di razionalizzazione, da porre in essere in occasione revisione periodica in argomento. In merito, l'Ente specifica che le amministrazioni comunali coinvolte hanno condiviso la necessità di valutare interventi di razionalizzazione da avviare nel 2021 per un completamento nel corso del 2022, attraverso l'analisi di una procedura di aggregazione. A tale scopo il Comune di Etroubles è stato individuato quale comune capofila e come tale competente ad avviare la procedura di affidamento dell'incarico per l'assistenza nella valutazione, definizione e predisposizione di stime e atti per una procedura di aggregazione.

Conseguentemente, il Comune ha deliberato il mantenimento senza interventi delle partecipazioni detenute, decidendo di dare avvio alla procedura di valutazione, definizione e predisposizione di stime, atti per una procedura di aggregazione delle società, in analogia a quanto effettuato dagli altri enti.

La Sezione prende atto della scelta operata dall'Ente e si riserva ulteriori determinazioni nella prossima revisione, quando saranno noti gli esiti dell'incarico affidato ai fini della valutazione della procedura di aggregazione.


Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## Comune di SAINT-RHEMY-EN-BOSSSES

Il Comune ha adottato il 30 dicembre 2021 la revisione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, con deliberazione n. 44, nel rispetto dei termini di legge.

Come si evince dal grafico sottostante, le partecipate mantenute dall'Ente risultano, in continuità con l'anno precedente, essere le seguenti:



Nella precedente revisione, il Consiglio comunale prendeva atto di quanto riportato nel parere di legittimità formulato dal Segretario, che si esprimeva in favore del mantenimento delle società INVA S.p.A., CELVA, Pila S.p.A. e De Bosses S.r.l., dichiarandosi, invece, contrario al mantenimento delle partecipazioni nelle società Saint-Rhémy-en-Bosses Energie S.r.l. (52%) ed Etroubles Energie S.r.l. (10%), per il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP. Il Consiglio comunale aveva deliberato di dare mandato al Sindaco, al fine di verificare - con le altre amministrazioni che detengono analoghe partecipazioni - la migliore soluzione in adesione al rilievo formulato dal Segretario comunale.

Ciò premesso, il Comune, con la citata deliberazione n. 44/2021, ha deciso il mantenimento senza interventi delle partecipazioni in INVA S.p.a., Celva Soc. Coop. e Pila S.p.A, specificando di aver dato avvio alla procedura di valutazione, definizione e predisposizione di stime, atti per una procedura di aggregazione delle società Saint-Rhémy-en-Bosses Energie S.r.l. e Etroubles Energie S.r.l.. Contestualmente, ha deciso di dare avvio alla procedura di liquidazione della partecipazione nella società De Bosses S.r.l.



Nella relazione allegata al piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2020, viene esplicitato che *“Per far fronte alle criticità rilevate alle partecipazioni nella Saint-Rhémy-en-Bosses Energie S.r.l. e nella Etroubles Energie S.r.l., oltre che nella soc. Società De Bosses S.r.l., le amministrazioni comunali hanno condiviso, con il coinvolgimento del Segretario incaricato, la necessità di valutare interventi di razionalizzazione da avviare nel 2021 per un completamento nel corso del 2022, attraverso l’analisi di una procedura di aggregazione; a tale scopo il Comune di Etroubles, quale comune capofila e come tale competente ad avviare la procedura di affidamento dell’incarico, seppure differente per peso di intervento per i tre enti, ha affidato un incarico a società professionista, Studio Pozzoli Srl di Firenze, per l’assistenza nella valutazione, definizione e predisposizione di stime, atti e procedure per una procedura di aggregazione. Con lo stesso incarico si affida la perizia necessaria per la dismissione della partecipazione nella società De Bosses S.r.l.”*

La Sezione prende atto delle azioni intraprese dal Comune, volte al superamento delle criticità riscontrate, riservandosi di operare le proprie valutazioni all’atto della prossima revisione periodica, anche a fronte dell’avanzamento dell’iter avviato dall’Amministrazione comunale.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all’Ente l’estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall’analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l’Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L’Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di SAINT-VINCENT**

Il Comune di Saint-Vincent ha adottato la deliberazione n. 109 del 29 dicembre 2021, avente a oggetto *“Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall’ente ex art. 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP e ss.mm.ii.)”*.

La situazione delle partecipazioni dirette detenute al 31 dicembre 2020 rimane immutata rispetto a quella del periodo precedente:



Le quote di partecipazione detenute sono rispettivamente:

- Casino' de la Vallée S.p.A. con quota pari allo 0,045%;
- CELVA Soc. Coop. con quota pari all' 1,19%;
- Pila S.p.A. con quota pari allo 0,0018%;
- INVA S.p.A. con quota pari allo 0,0098%.

L'Ente ha deliberato il mantenimento senza interventi di tutte e quattro le suddette partecipazioni, con motivazioni sufficientemente adeguate.

In particolare, il Comune ha deliberato il mantenimento della società Casino' S.p.A., tenuto conto della specifica deroga prevista dall'articolo 26, comma 12-sexies, del TUSP, a norma del quale le pubbliche amministrazioni possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente, escludendo tali società dalle disposizioni cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e). Al riguardo, la Sezione rinvia a quanto evidenziato nella deliberazione n. 10/2022, con la quale è stata approvata la Relazione sul piano di revisione ordinaria adottato dalla Regione, che detiene il 99,96 per cento delle quote della Società<sup>11</sup> e si riserva di pronunciarsi con successivo referto sugli esiti del piano di ristrutturazione aziendale della società *Casino de la Vallée S.p.A.*, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2767/XIV del 24 maggio 2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono

<sup>11</sup> La Regione ha specificato che la società "ricade nella previsione di cui all'articolo 26, comma 12-sexies del TUSP, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e) non si applicano alle partecipazioni in società che risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco sulla base della legislazione vigente", aggiungendo che "la stessa sta dando esecuzione al piano concordatario in continuità, così come omologato, in data 26 maggio 2021, dal Tribunale di Aosta" .



emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di TORGNON**

L'Ente ha provveduto ad approvare, con deliberazione del Consiglio comunale n. 23/2021, la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020.

Come per le precedenti revisioni, il comune di Torgnon detiene, oltre alle partecipazioni in INVA S.p.A. e CELVA, due partecipazioni: una in una società idroelettrica, la Torgnon Energie S.r.l. (3,39%), e una nella società di impianti a fune Cervino S.p.A. (7,19%).

L'Ente ha deliberato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le suddette partecipazioni.

Relativamente alla Torgnon Energie S.r.l., permangono le criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (la società ha un amministratore e nessun dipendente) e d) (non viene superato il limite di fatturato previsto), già presenti nella precedente revisione. La Sezione peraltro rileva che la società stessa registra perdite negli ultimi tre esercizi, come meglio rappresentato nella successiva tabella, sulla base dei dati forniti dall'Ente medesimo:

<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	
2020	-224.384,00
2019	-155.173,00
2018	-217.055,00
2017	842,00
2016	74.202,00

In merito alla prima criticità, il Comune precisa che non è prevista la presenza di personale dipendente, in quanto i servizi di gestione e manutenzione dell'impianto idroelettrico, nell'ottica di contenere i costi gestionali e garantire una maggiore efficienza aziendale, sono completamente esternalizzati, in virtù *“di una scelta gestionale della società che non prevede la presenza di personale”* operata per *“contenere i costi gestionali e garantire una maggiore efficienza aziendale”*.

Per quanto concerne il mancato raggiungimento della soglia media minima di 1.000.000 € di fatturato nel triennio precedente, il Comune di Torgnon rileva che *“il calo del fatturato*

dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 è da addebitare, oltre che al venir meno delle cospicue tariffe incentivanti per il settore delle energie rinnovabili, al calo del PUN (Prezzo Unitario Nazionale) dell'energia elettrica a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed alla pessima programmazione delle attività di manutenzione straordinaria, peraltro oggetto di contestazione nella vertenza giudiziaria in atto, che hanno generato un periodo di fermo dell'impianto idroelettrico e che sono da addebitare integralmente ad una gestione inefficiente della società da parte dell'Amministratore Unico. Il Comune di Torgnon, sebbene attualmente tale requisito non sia rispettato, in attesa della definizione della vertenza giudiziaria in atto, continuerà a monitorare l'attività di gestione della società, che attualmente risulta essere affidata a un amministratore unico di esclusiva emanazione del nuovo partner privato". Sulla vertenza in atto, il Comune di Torgnon, nel 2019, aveva convenuto in giudizio la società Torgnon Energie s.r.l. con le seguenti motivazioni:

*"Accertato e dichiarato che la delibera di aumento del capitale sociale da Euro 76.000,00 ad Euro 1.100.000,00, assunta dall'assemblea di Torgnon Energie S.r.l. in data 5 giugno 2019 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 7 giugno 2019, è affetta da vizio di eccesso di potere, dispone l'annullamento e, per l'effetto, dichiara tenuta a condannare Torgnon Energie s.r.l. in persona del legale rappresentate pro tempore, a rimuovere gli effetti della delibera annullata ed a reintegrare il Comune di Torgnon nella partecipazione al capitale di Torgnon Energie S.r.l. nella misura del 49%, nonché a risarcire tutti i danni medio tempore subiti dal Comune di Torgnon in dipendenza della riduzione della partecipazione sociale, con ogni consequenziale provvedimento di legge" .*

Torgnon Energie si è costituita in giudizio, con comparsa del 25 febbraio 2020, con cui ha chiesto il rigetto delle domande formulate dal Comune;

La prima udienza, più volte rinviata d'ufficio a causa dell'attività processuale disposta dal Governo con i decreti adottati per contenere la diffusione del Covid19, è stata fissata al 15 dicembre 2020 (con istanza congiunta delle parti che nel frattempo avevano avviato trattative volte alla definizione bonaria, che però hanno avuto esito negativo). A detta udienza il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cpc. Al 31.12.2020, sebbene le parti abbiano avviato un'interlocuzione per valutare se addivenire ad una definizione bonaria, la vertenza giudiziaria rimane pertanto pendente. Il Comune di Torgnon, escluso dall'attività gestionale della società, non ha condiviso le scelte gestionali operate dalla società. L'operato dell'Amministratore Unico, soprattutto per quanto concerne la gestione dell'onerosa attività di manutenzione straordinaria della centralina è stato oggetto di formale contestazione da parte del Socio Comune di Torgnon.

*Il rappresentante del Comune, in data 19.06.2020, ha partecipato all'assemblea ordinaria dei soci della Torgnon Energie s.r.l. che recava l'ordine del giorno la presentazione e l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 ed ha espresso voto contrario adducendo quale motivazione la ricezione tardiva e parziale della bozza di bilancio, senza nota integrativa, che evidenziava una perdita di esercizio incomprensibile alla luce della recente ricapitalizzazione. "*


La Sezione ritiene sufficientemente motivate le scelte operate dall'Ente e invita lo stesso a monitorare l'attività di gestione della società, dandone conto nella prossima revisione ordinaria.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di VALGRISENCHE**

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 31 dicembre 2021, l'Ente ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate detenute al 31 dicembre 2020, acquisendo il parere del revisore dei conti. Nel grafico sottostante la situazione delle società partecipate dal Comune di Valgrisenche:



L'Ente ha deciso di mantenere senza interventi le partecipazioni in INVA S.p.A. e CELVA con motivazioni adeguate e, contestualmente, ha deliberato di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta nella società Le Châtelet S.r.l. L'Ente indica quale termine di conclusione della procedura il 31 dicembre 2022.

Relativamente ai risparmi di spesa, il Comune specifica che non sono attesi risparmi, evidenziando che *“oltre a incassare i presunti proventi dall'alienazione delle quote di partecipazione detenute, verrà svincolata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al fondo perdite società partecipate”*.


La Sezione prende atto della adesione del Comune al rilievo formulato nella precedente deliberazione n. 13/2021, nella quale si ribadiva l'inopportunità di mantenere la partecipazione in una società con una consolidata situazione deficitaria, riservandosi di verificare l'esito della procedura di alienazione nella prossima revisione ordinaria.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di VALPELLINE**

L'ente ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 46/2021, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020. L'esito della ricognizione, identico a quello dello scorso anno, evidenzia il seguente quadro:



Le quote di partecipazioni detenute rimangono invariate, come di seguito dettagliato:

- INVA S.p.A. (0,0098%);
- C.E.G. (0,28%);
- SI.VO. S.r.l. (57%);
- CELVA S.c.r.l. (1,19%).

L'Ente ha deciso di mantenere senza azioni di razionalizzazione tutte le partecipazioni possedute, con motivazioni ritenute sufficientemente adeguate, in continuità con quanto già evidenziato nella precedente deliberazione di questa Sezione (n. 13/2021).

Relativamente alla Società Si.Vo. S.r.l., per la quale sussiste esclusivamente la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP (nessun dipendente e un amministratore), l'Ente segnala che *“i costi di gestione della società sono già stati oggetto di riduzione in base al piano di ristrutturazione del debito e della governance previsto nel 2017 e attuato già nel 2018. Nell'ottica del contenimento dei costi la società non ha assunto personale dipendente e l'amministratore non percepisce alcun compenso”*. Nello specifico della criticità riscontrata, il Comune aggiunge che *“la scelta dei soci di esternalizzare totalmente i servizi necessari ad un'efficiente gestione della società tiene conto delle dimensioni aziendali, della specificità dell'attività esercitata e del contesto ambientale in cui la società opera, con conseguenti risparmi di risorse.”* Sulla base di apposita relazione valutativa effettuata dalla società in questione, emerge - secondo quanto riferito dall'Ente - che *“la gestione delle attività mediante personale assunto comporterebbe un aggravio di costi pari ad euro 123.200,00 annui.”*


La Sezione, in continuità con il precedente referto, prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione nella società idroelettrica, pur in presenza della citata criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, poiché il superamento della criticità, secondo quanto evidenziato dall'ente, comporterebbe oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di VALSAVARENCHÉ**

Il Comune di Valsavarenche ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute con deliberazione del Consiglio comunale n. 73/2021, nei termini prescritti dalla normativa. La situazione, in linea con le precedenti rilevazioni, è la seguente:



Oltre alle partecipazioni in INVA S.p.A. (con quota pari allo 0,0098%) e CELVA (con quota pari all'1,19%), comuni a tutti gli enti locali scrutinati, il Comune ha deliberato il mantenimento senza interventi della partecipazione detenuta nella società idroelettrica Meyes S.r.l. (con quota pari al 32%), pur in presenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (numero di amministratori superiore ai dipendenti) e di cui al comma 2, lett. d) (presenza di un fatturato inferiore al tetto stabilito dalla normativa).

La Sezione fa presente che, nella scheda di dettaglio della partecipazione rinvenibile sul Portale Partecipazioni, compilata dall'Ente, non è indicato un organo di amministrazione, segnalato invece nelle schede predisposte dalla Sezione delle Autonomie e compilate dagli altri due Comuni che detengono partecipazioni analoghe nella società predetta (Introd e Villeneuve).

Con nota del 29 giugno 2022, la Sezione ha invitato l'Ente, in sede di deduzioni al presente referto, a chiarire se la società in questione abbia o meno un amministratore. Il Comune, con lettera del 14 luglio 2022, ha confermato che la società Meyes ha effettivamente un solo amministratore.

### **Comune di VALTOURNENCHE**

In continuità con le precedenti revisioni, l'Ente ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni detenute in INVA S.p.A. e CELVA e nella società Cervino S.p.A. (3,12%),

senza interventi di razionalizzazione, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 58/2021.

La Sezione ritiene sufficientemente motivata la scelta effettuata dall'Ente, in linea con le precedenti deliberazioni adottate.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

### **Comune di VILLENEUVE**

L'Ente ha approvato la revisione delle partecipazioni detenute con deliberazione del consiglio comunale n. 41/2021, nel rispetto dei termini prescritti dalla normativa.

La situazione al 31 dicembre 2020 non è mutata, in quanto l'Ente detiene le tre seguenti partecipazioni dirette:

Denominazione	Oggetto sociale	Part. diretta o indiretta	Quota
INVA s.p.a.	Società <i>in house</i> finalizzata alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi nonché di gestione degli appalti quale centrale di Committenza Unica per i propri azionisti.	Diretta	0,0098%
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta	Il consorzio costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio permanente degli Enti Locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli Enti Locali nell'ambito del Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta. In particolare offre servizi di formazione e consulenza agli enti locali	Diretta	1,19%
Meyes srl	Società per la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica	Diretta	24%

Per quanto concerne le motivazioni per il mantenimento della società Meyes S.r.l., il Comune specifica che "La Meyes srl ha realizzato e gestisce centraline idroelettriche nei siti di



*Pont, Grand Clapey, Fenille e Biolley in Valsavarenche e lungo il torrente Savara, che sfruttano le risorse idriche presenti nella vallata. Nel corso del 2018 è iniziata realizzazione dell'impianto di produzione di energia idroelettrica di Creton.*

*La società F.Illi Ronc è il socio privato tecnico, che ha provveduto alla costruzione della centrale idroelettrica e dei relativi impianti della società.*

*La società Meyes risulta ampiamente patrimonializzata, con un buon equilibrio patrimoniale e finanziario e ha sempre garantito una buona redditività. La società non ha contratti di leasing in corso, pertanto tutte le immobilizzazioni tecniche sono di proprietà. Per l'acquisizione delle stesse sono stati contratti finanziamenti a medio-lungo termine che vengono ammortizzati con regolarità utilizzando la liquidità generata dalla gestione corrente.*

*Tenuto conto della tipologia di società, è ragionevole attendere per il futuro il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario/patrimoniale. I proventi della società dipendono prevalentemente dalla vendita di energia sul mercato e in previsione della realizzazione di un'altra centrale è prevedibile un incremento della redditività ed il miglioramento nel medio periodo degli equilibri finanziari e patrimoniali.*

*Nel corso del triennio il Comune non ha sostenuto oneri connessi alla detenzione della partecipazione ed anzi, la società nel solo ultimo quinquennio ha versato al Comune di Villeneuve un dividendo annuo di € 33.600,00, pari a circa l'1,5% delle entrate correnti.*

*Si ritiene dal punto di vista tecnico che il mantenimento della partecipazione da parte del Comune, pur presentando diverse incongruenze rispetto ai requisiti dettati dal d.lgs. n. 175/2016 sia opportuna per i risultati economici sinora conseguiti e che ragionevolmente saranno garantiti in futuro. Occorre inoltre tenere conto che per la sua acquisizione e mantenimento non sono stati direttamente concessi prestiti od accordate garanzie. Su richiesta dei comuni partecipanti la società ha recentemente sviluppato un calcolo comparativo, che si ritiene di condividere, in base a cui qualora la società in luogo di affidare a terzi la gestione ordinaria di esercizio delle centrali, dovesse dotarsi del personale e dei mezzi (officina meccanica, autocarri, attrezzatura informatica e per il telecontrollo, ecc.) necessari a svolgere la medesima funzione avrebbe un maggior costo di 175.000 euro circa. La gestione di moderne centrali di produzione di energia elettrica, pur se di modesta dimensione, richiede elevate professionalità (ingegneristiche, elettrotecniche, informatiche) impiegate in maniera non continuativa e programmabile nel corso dell'anno; tale circostanza non rende né giustificabile, né economicamente sopportabile, l'utilizzo di rette dipendenze della società."*



L'Ente, in conclusione, ritiene non coerente una dismissione della partecipazione in quanto *“comporterebbe un sicuro danno per le finanze dell'ente che con tutta probabilità non riuscirebbe ad ottenere un prezzo pari al valore attuale delle future entrate attese. Si rileva inoltre che l'eventuale corrispettivo per la dismissione non potrebbe essere utilizzato per le spese di parte corrente che oggi trovano copertura con i dividendi distribuiti dalla società”*.

La Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione nella società idroelettrica, pur in presenza della citata criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP (assenza di personale), ritenendo sufficienti le motivazioni addotte dall'Ente. Il superamento della criticità comporterebbe, infatti, oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore. La Sezione ritiene, inoltre, condivisibile la scelta in considerazione della convenienza economica della partecipazione e dell'assenza di oneri a carico del bilancio dell'Ente. La Sezione rileva, però, che la società presenta la criticità - non evidenziata dall'Ente - di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), avendo un fatturato medio inferiore, seppur non di molto, al valore richiesto.

Con lettera del 29 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.


L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.

## 5. La revisione ordinaria nelle Unités des Communes valdôtaines

Oltre ai 74 Comuni, hanno trasmesso o reso disponibili le informazioni e i dati sulle società partecipate presenti nella Regione e il BIM.


L'Unité Walser ha approvato il mantenimento senza interventi delle società partecipate detenute con atto della Giunta dei Sindaci n. 63, in data 20 dicembre 2021.

La situazione, in continuità con le precedenti rilevazioni, è la seguente:




Non ci sono particolari osservazioni da parte della Sezione, che ritiene sufficienti le motivazioni addotte.

L' Unité Mont-Rose ha deliberato nei termini prescritti, con atto n. 100/2021, la revisione delle partecipazioni, di seguito illustrate:



Agli esiti della revisione, l'Ente ha deciso di mantenere le suddette partecipazioni, con motivazioni da ritenere sufficientemente adeguate, tenuto conto anche del permanere delle medesime condizioni già esaminate nella precedente relazione di questa Sezione.

**L'Unité Evançon** ha deliberato, con atto n. 64 del 20 dicembre 2021, la revisione delle partecipazioni, di cui ha approvato il mantenimento senza interventi. L'Unité possiede tre partecipazioni dirette e due indirette come meglio illustrato nel grafico sottostante:



L'Unité Grand-Combin ha trasmesso a questa Sezione la deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 69 adottata del 27 dicembre 2021, relativa alla ricognizione ordinaria delle società partecipate detenute al 31 dicembre 2020, allegando le schede compilate ed inviate sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Unité ha deciso di mantenere le partecipazioni in INVA S.p.A. e CELVA, mentre è ancora in corso la dismissione della quota di partecipazione detenuta nella società Pila S.p.A.

Nella precedente deliberazione n. 13/2021, sul controllo della precedente revisione ordinaria, la Sezione aveva preso atto dell'iter intrapreso dall'Ente, auspicando il rispetto della data del 31 dicembre 2021 per la conclusione del procedimento di dismissione.

Nella scheda relativa alla società in questione, compilata sul Portale Partecipazioni, l'Ente indica, nelle note informative sull'esito della procedura di alienazione, che "Con determinazione dirigenziale 230 del 06/08/2021 il dirigente del settore amministrativo determinava

*di dichiarare deserta l'asta pubblica per la cessione di azioni della società Pila S.p.a. (Alienazione unico lotto funzionale non frazionabile costituito da 11.409 azioni), dichiarate alienabili ai sensi e per gli effetti del D.lgs 175/2016, proponendo alla Giunta dei Sindaci, in considerazione della specificità della problematica, di acquisire un parere legale o della Corte dei Conti della Valle d'Aosta sulla corretta applicazione dell'art. 24, commi 5 bis e 5 ter, del D.lgs 175/2016 alla luce della innovazione appena entrata in vigore, prima di procedere alla richiesta di liquidazione delle quote la partecipazione in danaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter c.c., determinando infine di avviare una volta acquisito il parere le conseguenti azioni per la richiesta di liquidazione delle quote la partecipazione in danaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter c.c. Richiamato il nuovo comma 3-bis dell'art. 16 del ddl di conversione in legge del D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis) il quale aggiunge all'art. 24 del TUSP (D.Lgs. n.175 del 2016), relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, un nuovo comma 5-ter che proroga anche per l'anno 2022 la norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (comma 5- bis). Ciò premesso, l'Ente ha deciso prolungare la detenzione della partecipazione societaria anche nell'anno 2022, pur non facendone menzione nella deliberazione n. 69/2021. La Sezione prende atto della scelta operata dall'Ente, rammentando che le scelte sulle partecipazioni detenute vanno esplicitate nel dispositivo della deliberazione.*

Con lettera del 30 giugno 2022, la Sezione ha trasmesso agli enti l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non sono emerse particolari criticità, qualora gli Enti non avessero formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva.

Gli Enti non hanno fatto pervenire osservazioni.

## **6. Analisi dati economico-finanziari delle società partecipate al 31 dicembre 2020**

Esaurito il controllo sugli esiti della revisione ordinaria degli enti locali valdostani, con la presente analisi la Sezione intende rilevare, in termini generali, alcune performances gestionali delle principali società partecipate dagli enti locali valdostani, in ragione degli indubbi riflessi di ordine economico, patrimoniale e finanziario che queste hanno sui bilanci degli enti locali partecipanti.

Sono state escluse le società INVA S.p.A e Celva, di cui si è detto nel paragrafo 4.2 e nelle quali detengono partecipazioni 34 enti (cui si aggiunge il Comune di Antey-Saint-André che detiene la sola partecipazione in INVA S.p.A.). Sono state altresì escluse alcune società che sono in dismissione o che presentano caratteristiche tali da non consentire un raffronto sul quinquennio preso in esame.

Di seguito vengono illustrate specifiche elaborazioni dei dati pervenuti (con l'ausilio di grafici, tabelle ed indicatori), volte a rappresentare, per il biennio 2019/2020, un quadro della gestione caratteristica (valore della produzione, costo della produzione, costo del personale), dei risultati d'esercizio (utili/perdite) delle società a partecipazione diretta esaminate; vi sarà poi uno specifico focus su quelle che hanno registrato una perdita.

Nel dettaglio, la successiva tabella n. 8 evidenzia i risultati d'esercizio registrati nel 2020 dalle società a partecipazione diretta esaminate, confrontati con quelli dell'esercizio precedente, così da mostrare le variazioni registrate nel biennio da ogni singola società, sia in termini assoluti che percentuali.

Tab. n. 8 – Utile o perdita di esercizio (valori in euro)

N.	DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA'	UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO		VARIAZIONE 2019/2020	
		2019	2020	VALORE ASSOLUTO	%
1	AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.	15.711,26	7.861,76	-7.849,50	-49,96%
2	AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETA' PER AZIONI (A.P.S. SPA)	135.246,00	-351.679,00	-486.925,00	-360,03%
3	BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.	6.267.836,00	6.403.378,00	135.542,00	2,16%
4	BOIS DE GRIS S.R.L.	14.548,00	11.442,00	-3.106,00	-21,35%
5	CASINO DE LA VALLEE S.P.A. (CAVA S.P.A.)	13.543.624,00	-7.077.604	-20.621.228,00	-152,26%
6	CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L.	124.992,15	8.127,00	-116.865,15	-93,50%
7	CERVINO SOCIETA' PER AZIONI	4.269.992,00	1.631.737,00	-2.638.255,00	-61,79%
8	CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	8.208,00	1.964,00	-6.244,00	-76,07%
9	COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A. (C.M.B.F. S.P.A.)	763.618,00	280.357,00	-483.261,00	-63,29%
10	DE BOSSES S.R.L.	16.254,00	-35.707,00	-51.961,00	-319,68%
11	ELECTRORHEMES S.R.L.	745.763,00	1.008.675,00	262.912,00	35,25%
12	ENVERS S.R.L.	45.761,00	66.363,00	20.602,00	45,02%
13	ETROUBLES ENERGIE SRL	62.087,00	66.944,00	4.857,00	7,82%
14	FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A.	344.104,00	126.828,00	-217.276,00	-63,14%
15	GRAND EYVIA COGNE ENERGIE S.R.L. (G.E.C. ENERGIE S.R.L.)	127.656,00	171.967,00	44.311,00	34,71%
16	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	2.431.792,00	2.155.685,00	-276.107,00	-11,35%
17	HYDRO ELECTRIQUE CLAVALITE' S.P.A.	2.155.685,00	2.431.792,00	276.107,00	12,81%
18	LE BRASIER S.R.L.	-23.093,00	-19.772,00	3.321,00	-14,38%
19	MEYES S.R.L.	129.638,00	198.742,00	69.104,00	53,31%
20	MONTEROSA S.P.A	216.604,00	819.840,00	603.236,00	278,50%
21	PILA - SOCIETA' PER AZIONI	1.687.429,00	1.949.727,00	262.298,00	15,54%
22	SAINT RHEMY EN BOSSES ENERGIE -	113.025,00	75.165,00	-37.860,00	-33,50%

Fonte: dati forniti dagli enti locali valdostani.

Dall'analisi si rileva che 4 società sulle 22 esaminate hanno registrato perdite:

- l'Azienda Pubblici Servizi Aosta S.p.A per euro 351.679,00;
- Casinò de La Vallée per euro 7.077.604,00;
- De Bosses s.r.l per euro 35.707,00;
- Le Brasier s.r.l per euro 19.772,00.

In merito alla rappresentazione della gestione caratteristica nelle società partecipate esaminate, le tabelle seguenti evidenziano il valore della produzione, i costi della produzione, i costi del personale, il risultato della gestione operativa e l'incidenza percentuale dei costi del personale sui costi di produzione, sia per l'esercizio 2020 che per l'esercizio precedente.

## Dati relativi al 2020

Tab. n. 9 – Dati partecipate (valori in euro)

N.	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	VALORE PRODUZIONE (a)	COSTI PRODUZIONE (b)	COSTI PERSONALE (c)	RISULTATO GESTIONE OPERATIVA (a-b)	INCIDENZA % COSTI PERSONALE SUI COSTI DI PRODUZIONE (c/b)
1	AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.	2.877.665	2.803.656	567.395	74.009	20,24%
2	AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETA' PER AZIONI (A.P.S. SPA)	9.949.284	10.420.136	3.414.352	-470.852	32,77%
3	BOIS DE GRIS S.R.L.	146.653	116.663	0	29.990	0,00%
4	CASINO DE LA VALLEE S.P.A. (CAVA S.P.A.)	35.620.806	35.721.349	16.420.496	-100.543	45,97%
5	CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L.	3.113.105	3.097.328	579.934	15.777	18,72%
6	CERVINO SOCIETA' PER AZIONI	25.422.077	23.114.109	9.051.348	2.307.968	39,16%
7	CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	584.481	582.236	277.633	2.245	47,68%
8	COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A. (C.M.B.F. S.P.A.)	13.748.840	13.133.358	4.434.400	615.482	33,76%
9	ELECTRORHEMES S.R.L.	4.371.668	2.961.240	0	1.410.428	0,00%
10	ENVERS S.R.L.	2.395.111	2.305.245	412.952	89.866	17,91%
11	ETROUBLES ENERGIE SRL	309.416	279.571	0	29.845	0,00%
12	FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A.	9.056.421	8.807.651	3.805.322	248.770	43,20%
13	GRAND EYVIA COGNE ENERGIE S.R.L. (G.E.C. ENERGIE S.R.L.)	792.191	454.889	0	337.302	0,00%
14	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	117.103	106.667	42.681	10.436	40,01%
15	HYDRO ELECTRIQUE CLAVALITE' S.P.A.	5.000.882	1.957.954	0	3.042.928	0,00%
16	LE BRASIER S.R.L.	1.427.293	1.437.575	0	-10.282	0,00%
17	MEYES S.R.L.	806.685	479.557	0	327.128	0,00%
18	MONTEROSA S.P.A	0	4.630.876	4.510.733	-4.630.876	97,41%
19	PILA - SOCIETA' PER AZIONI	11.352.059	21.370.938	6.051.769	-10.018.879	28,32%
20	SAINT RHEMY EN BOSSES ENERGIE	883.413	236.548	0	646.865	0,00%

Fonte: dati forniti dagli enti locali valdostani.

## Dati relativi al 2019

Tab. n. 10 - Dati delle partecipate (valori in euro)

N.	DENOMINAZIONE PARTECIPAZIONE	VALORE PRODUZIONE (a)	COSTI PRODUZIONE (b)	COSTI PERSONALE (c)	RISULTATO GESTIONE OPERATIVA (a-b)	INCIDENZA % COSTI PERSONALE SUI COSTI DI PRODUZIONE (c/b)
1	AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.	3.065.817	2.965.848	599.794	99.969	20,22%
2	AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETA' PER AZIONI (A.P.S. SPA)	11.266.355	11.069.529	3.649.552	196.826	32,97%
3	BOIS DE GRIS S.R.L.	138.190	104.173	0	34.017	0,00%
4	CASINO DE LA VALLEE S.P.A. (CAVA S.P.A.)	63.968.585	53.333.631	30.708.516	10.634.954	57,58%
5	CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L.	4.017.885	3.854.632	718.787	163.253	18,65%
6	CERVINO SOCIETA' PER AZIONI	30.910.314	24.971.097	10.392.024	5.939.217	41,62%
7	CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	594.030	586.128	283.214	7.902	48,32%
8	COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A. (C.M.B.F. S.P.A.)	14.639.540	13.298.917	4.865.985	1.340.623	36,59%
9	ELECTRORHEMES S.R.L.	4.058.751	2.817.965	0	1.240.786	0,00%
10	ENVERS S.R.L.	2.449.595	2.379.699	431.460	69.896	18,13%
11	ETROUBLES ENERGIE SRL	493.961	374.010	0	119.951	0,00%
12	FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A.	10.248.825	9.751.113	4.282.641	497.712	43,92%
13	GRAND EYVIA COGNE ENERGIE S.R.L. (G.E.C. ENERGIE S.R.L.)	797.694	440.711	0	356.983	0,00%
14	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	133.821	127.378	53.211	6.443	41,77%
15	HYDRO ELECTRIQUE CLAVALITE' S.P.A.	5.155.574	1.824.341	0	3.331.233	0,00%
16	LE BRASIER S.R.L.	1.518.626	1.527.445	0	-8.819	0,00%
17	MEYES S.R.L.	697.194	448.372	0	248.822	0,00%
18	MONTEROSA S.P.A.	21.469.608	21.230.091	8.430.105	239.517	39,71%
19	PILA - SOCIETA' PER AZIONI	23.894.744	21.959.453	6.637.704	1.935.291	30,23%
20	SAINT RHEMY EN BOSSES ENERGIE	836.458	613.771	0	0	0,00%

Fonte: dati forniti dagli enti locali valdostani.



## 7. Considerazioni conclusive

Il quadro della quarta revisione ordinaria, analizzato nella presente relazione, è sostanzialmente molto simile a quello esaminato nelle precedenti relazioni della Sezione.

Tutti gli enti scrutinati hanno adempiuto agli obblighi di legge, approvando nei termini prescritti, vale a dire il 31 dicembre 2021, la revisione ordinaria. Non sono più presenti enti in ritardo, come successo in passato.

Permangono ancora delle problematiche sull'invio dei provvedimenti a questa Sezione da parte di alcuni Comuni. La Sezione rammenta ai Comuni, tutti accreditati sull'applicativo ConTe, di trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per gli altri adempimenti richiesti dalla Corte.

Si può affermare che, nella generalità delle revisioni esaminate, in continuità con le precedenti analisi, le amministrazioni degli enti locali hanno esposto in termini adeguati le motivazioni del mantenimento di molte delle partecipazioni societarie, fornendo una puntuale esplicitazione delle decisioni assunte, soprattutto laddove l'Ente abbia rilevato le criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

Le valutazioni della compatibilità di tali decisioni con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa risultano, in generale, sufficientemente esplicitate; analoga considerazione vale, nel caso di motivazioni legate alle attività inerenti ai servizi pubblici, per le ragioni di convenienza economica dell'organizzazione del servizio mediante la forma societaria, in particolare quella *in house*, rispetto alle ulteriori possibili forme o alla scelta di fondo tra internalizzazione o esternalizzazione.

La Sezione prende atto delle scelte operate dagli Enti - spesso supportate dai revisori dei conti nei loro pareri - che detengono partecipazioni nelle società idroelettriche di mantenerle senza interventi di razionalizzazione, in particolare laddove, a fronte della criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP (nessun dipendente e un unico amministratore), tale superamento comporterebbe oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore.

Altro argomento condivisibile addotto dagli Enti riguarda, ad avviso di questo Collegio, la redditività o la convenienza economica della partecipazione detenuta.

Da ultimo, la Sezione ricorda agli Enti l'obbligo di pubblicazione del provvedimento relativo alla revisione periodica nei rispettivi siti *web* istituzionali, in applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

*Allegato*

## Allegato 1

### Elenco delle partecipazioni dirette detenute dagli enti esaminati, escluse INVA S.p.A. e CELVA.

Denominazione società partecipata direttamente per singolo ente	Quota di partecipazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità della razionalizzazione
<b>AOSTA</b>									
AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA APS SPA	100%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a	0,0024%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>ALLEIN</b>									
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,0915%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G.	1,26%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>AYAS</b>									
AYAS - BRUSSON ENERGIE S.R.L. SIGLABILE A & B. ENERGIE S.R.L.	20%	no. Società inattiva	sì	no	sì	sì	no	no	ALIENAZIONE
MONTEROSA S.P.A	0,5985%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>ARVIER</b>									
PLANAVAL S.R.L.	80%	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>BRISOGNE</b>									
AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.	1%	no	no	no	no	no	no	no	DISMISSIONE
SOCIETA' IDROELETTRICA LAURES S.R.L. SIGLABILE IN LAURES S.R.L.	70%	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Denominazione società partecipata direttamente per singolo ente	Quota di partecipazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità della razionalizzazione
<b>BRUSSON</b>									
MONTEROSA S.P.A	0,1905%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
AYAS - BRUSSON ENERGIE S.R.L. SIGLABILE A & B. ENERGIE S.R.L.	20%	no. Società inattiva	sì	no	sì	sì	no	no	ALIENAZIONE
<b>CHAMOIS</b>									
CERVINO SOCIETA' PER AZIONI	0,50%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	100%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>CHAMPORCHER</b>									
MONTEROSA S.P.A	1,1938%	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>CHARVENSOD</b>									
ENVERS S.R.L.	34,60%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>COGNE</b>									
GRAND EYVIA COGNE ENERGIE S.R.L. SIGLABILE G.E.C. ENERGIE S.R.L.	80%	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,0202%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>COURMAYEUR</b>									
CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L.	100%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A. SIGLABILE C.M.B.F. S.P.A.	0,3090%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
MONT BLANC ENERGIE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	51%	DATI NON COMPILATI							IN LIQUIDAZIONE
<b>DOUES</b>									
SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G.	1,67%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>ETROUBLES</b>									
ETROUBLES ENERGIE SRL	60%	no	sì	sì	sì	no	no	sì	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,2471%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SAIN'T RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L.	19%	no	sì	sì	sì	no	no	sì	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Denominazione società partecipata direttamente per singolo ente	Quota di partecipazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità della razionalizzazione
<b>FENIS</b>									
HYDRO ELECTRIQUE CLAVALITE' S.P.A.	36%	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>FONTAINEMORE</b>									
SOCIETA' IDROELETTRICA VARGNO S.R.L.	80%	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>GABY</b>									
MONTEROSA S.P.A	0,0033%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>GIGNOD</b>									
SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G.	2,77%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>GRESSAN</b>									
ENVERS S.R.L.	38,30%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	1,4282%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>GRESSONEY-LA-TRINITE'</b>									
MONTEROSA S.P.A	0,2591%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>GRESSONEY-SAINT-JEAN</b>									
GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	100%	no	sì	no	sì (in house)	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
MONTEROSA S.P.A	0,1880%	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>HONE</b>									
MONTEROSA S.P.A	0,0168%	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>INTROD</b>									
ELECTRORHEMES S.R.L.	16,19%	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
MEYES S.R.L.	24%	no	sì	sì	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Denominazione società partecipata direttamente per singolo ente	Quota di partecipazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità della razionalizzazione
<b>ISSIME</b>									
MONTEROSA S.P.A.	0,0033%	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>JOVENCAN</b>									
ENVERS S.R.L.	8,60%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>LA THUILE</b>									
FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A.	6,71%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>MORGEX</b>									
LE BRASIER S.R.L.	15,488%	no	sì	no	no	no	no	no	ALIENAZIONE IN CORSO
<b>OLLOMONT</b>									
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,0018%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SOCIETE' IDROELECTRIQUE VALPELLINE OLLOMONT SRL	23%	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>OYACE</b>									
BOIS DE GRIS S.R.L.	80%	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SOCIETA' IDROELETTRICA TORNALLA S.R.L. SIGLABILE S.I.T. S.R.L.	49%	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>POLLEIN</b>									
AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.	1%	no	no	no	no	no	no	no	DISMISSIONE
ENVERS S.R.L.	18,50%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>PONTBOSET</b>									
MONTEROSA S.P.A.	0,1439%	no	no	sì	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Denominazione società partecipata direttamente per singolo ente	Quota di partecipazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità della razionalizzazione
<b>PRE'-SAINT-DIDIER</b>									
VALDIGNE ENERGIE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE VALDIGNE ENERGIE S.R.L.	25%	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>RHEMES-NOTRE-DAME</b>									
ELECTRORHEMES S.R.L.	16,19%	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,0595%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>RHEMES-SAINT-GEORGES</b>									
ELECTRORHEMES S.R.L.	16,19%	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>SAINT-CHRISTOPHE</b>									
SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G.	0,23%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>SAINT-OYEN</b>									
ETROUBLES ENERGIE SRL	10%	no	sì	no	sì	no	no	sì	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,4277%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L.	19%	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>SAINT-RHEMY-EN-BOSSES</b>									
DE BOSSES S.R.L.	5%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ETROUBLES ENERGIE SRL	10%	no	sì	no	sì	no	no	sì	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	1,057%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L.	52%	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI



Denominazione società partecipata direttamente per singolo ente	Quota di partecipazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità della razionalizzazione
<b>SAINT-VINCENT</b>									
CASINO DE LA VALLEE S.P.A. SIGLABILE IN CAVA S.P.A.	0,0450%	no	no	no	no	si (ma art. 26 c.12-sexies)	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,0018%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>TORGNON</b>									
CERVINO SOCIETA' PER AZIONI	7,19%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
TORGNON ENERGIE S.R.L.	3,39%	no	si	no	si	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>VALGRISENCHE</b>									
SOCIETA' IDROELETTRICA LE CHATELET S.R.L. IN SIGLA "LE CHATELET S.R.L."	80%	no	si	no	si	si	no	no	RAZIONALIZZAZIONE (Cessione della razionalizzazione a titolo oneroso)
<b>VALPELLINE</b>									
SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G.	0,28%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SOCIETE' IDROELECTRIQUE VALPELLINE OLLOMONT SRL	57%	no	si	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>VALSAVARENCHES</b>									
MEYES S.R.L.	32%	no	si	no	si	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>VALTOURNENCHES</b>									
CERVINO SOCIETA' PER AZIONI	3,12%	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>VILLENEUVE</b>									
MEYES S.R.L.	32%	no	si	no	si	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
<b>UDC GRAND COMBIN</b>									
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	0,3170%	no	no	no	no	no	no	no	DISMISSIONE

Denominazione società partecipata direttamente per singolo ente	Quota di partecipazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità della razionalizzazione
UDC MONT-ROSE									
MONTEROSA S.P.A	0,4274%	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
UDC WALSER									
MONTEROSA S.P.A	0,05%	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
UDC EVANCON									
MONTEROSA S.P.A	0,5480%	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

